

Comunità Valsugana e Tesino

Bozza nuovo statuto 2017 - Confronti

VERSIONE IN VIGORE	PROPOSTA CON MODIFICHE	PROPOSTA
<p>PREAMBOLO</p> <p>La Comunità Valsugana e Tesino nasce in applicazione della L.P. 16.06.2006 n. 3, che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale.</p> <p>L'articolo 2 della Legge definisce la Comunità "Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge".</p> <p>La Comunità è quindi giuridicamente un Ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei Comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la legge provinciale le attribuisce.</p> <p>Con decreto del Presidente della Provincia n. 65 dd. 17 aprile 2007, il territorio della Valsugana e del Tesino è stato individuato nei Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agendo.</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>La Comunità Valsugana e Tesino nasce in applicazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3, che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale.</p> <p>L'articolo 2 della Legge definisce la Comunità "Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge".</p> <p>La Comunità è quindi giuridicamente un ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la legge provinciale le attribuisce.</p> <p>Con decreto del Presidente della provincia n. 65 del 17 aprile 2007, il territorio della Valsugana e del Tesino è stato individuato nei Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agnedo.</p> <p>Con legge regionale 24 luglio 2015 n. 11 i comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo si sono fusi nel Comune di Castel Ivano a far data dall'1 gennaio 2016.</p> <p>Con legge regionale 24 maggio 2016 n. 3 il Comune di</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>La Comunità Valsugana e Tesino nasce in applicazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3, che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale.</p> <p>L'articolo 2 della Legge definisce la Comunità "Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge".</p> <p>La Comunità è quindi giuridicamente un ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la legge provinciale le attribuisce.</p> <p>Con decreto del Presidente della provincia n. 65 del 17 aprile 2007, il territorio della Valsugana e del Tesino è stato individuato nei Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agnedo.</p> <p>Con legge regionale 24 luglio 2015 n. 11 i comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo si sono fusi nel Comune di Castel Ivano a far data dall'1 gennaio 2016.</p> <p>Con legge regionale 24 maggio 2016 n. 3 il Comune di</p>

<p>Nella precedente esperienza ultratrentennale i 21 Comuni hanno saputo vivere insieme, pur accettando talvolta la logica democratica delle maggioranze, ma dando comunque testimonianza di un comune senso di reciproca appartenenza ad una stessa realtà naturale, anche se ortograficamente disomogenea, ad uno stesso processo storico nel corso dei secoli, ad una stessa radice culturale che sostanzialmente si impronta nelle tradizioni rurali, ad una condivisa sensibilità sociale e religiosa, ad una concreta accettazione della politica, basata su saldi principi democratici. Da una attenta lettura dell'orografia locale, emerge la naturale disposizione del territorio del versante nord del Lagorai a protendersi verso la Valle del Brenta; ragione per la quale pare difficile poter sostenere una dimensione diversa da quella individuata; altri confini risulterebbero forzati, tracciati sulla carta, posticci e quindi non corrispondenti alla realtà consolidata. Quindi, se rimane in ogni caso molto difficile non riconoscere sia alle singole realtà territoriali proprie peculiari risorse, proprie locali tradizioni secolari, soggettività interpretative, occorre altresì dare atto che il riconoscimento sempre più avvertito dalla comunità locale della benefica e costruttiva complementarietà di alcuni fattori genetici diversi, costituisce oggi una ricchezza da non poter trascurare.</p> <p>Nell'assumere questo documento fondamentale la propria ufficialità, è dovere primario non consentire che questa " fortuna " venga dispersa, ma venga sfruttata per dare alle nostre genti uno sviluppo integrato, sostenibile e coeso in grado di promuovere un pacifico</p>	<p>Ivano Fracena è stato fuso per aggregazione nel Comune di Castel Ivano.</p> <p>Nella precedente esperienza comprensoriale ultratrentennale i 21 Comuni comuni hanno saputo vivere insieme, pur accettando talvolta la logica democratica delle maggioranze, ma dando comunque testimonianza di un comune senso di reciproca appartenenza ad una alla stessa realtà territoriale naturale, anche se ortograficamente disomogenea, ad allo uno stesso processo storico nel corso dei secoli, ad a medesime radici culturali e sociali. una stessa radice culturale che sostanzialmente si impronta nelle tradizioni rurali, ad una condivisa sensibilità sociale e religiosa, ad una concreta accettazione della politica, basata su saldi principi democratici. Da una attenta lettura dell'orografia locale, emerge la naturale disposizione del territorio del versante nord del Lagorai a protendersi verso la Valle del Brenta; ragione per la quale pare difficile poter sostenere una dimensione diversa da quella individuata; altri confini risulterebbero forzati, tracciati sulla carta, posticci e quindi non corrispondenti alla realtà consolidata. Quindi, se rimane in ogni caso molto difficile non riconoscere sia alle singole realtà territoriali proprie peculiari risorse, proprie locali tradizioni secolari, soggettività interpretative, occorre altresì dare atto che il riconoscimento sempre più avvertito dalla comunità locale della benefica e costruttiva complementarietà di alcuni fattori genetici diversi, costituisce oggi una ricchezza da non poter trascurare.</p> <p>Nell'assumere questo documento fondamentale la propria ufficialità, è dovere primario non consentire che questa "fortuna" questo spirito unitario venga disperso ma venga sfruttata costituisca la base per dare alle nostre genti uno sviluppo integrato, sostenibile e coeso</p>	<p>Ivano Fracena è stato fuso per aggregazione nel Comune di Castel Ivano.</p> <p>Nella precedente esperienza comprensoriale i comuni hanno saputo vivere insieme dando testimonianza di un senso di reciproca appartenenza alla stessa realtà territoriale, allo stesso processo storico, a medesime radici culturali e sociali.</p> <p>Nell'assumere questo documento fondamentale, è dovere primario non consentire che questo spirito unitario venga disperso ma costituisca la base per uno sviluppo integrato, sostenibile e coeso in grado di promuovere un pacifico progresso economico e sociale.</p>
--	--	--

<p>progresso sociale.</p> <p>Nel passato, non sono mancate le occasioni di lotta dura ed anche violenta della classe contadina contro soggetti, ambiziosi e prepotenti, sia civili che religiosi, così come in tempi più recenti sono state numerose le occasioni di disaccordo soprattutto in campo istituzionale.</p> <p>Negli ultimi secoli, è la “ povertà “ la caratteristica comune le genti della comunità che, per sopravvivere, prendono, alcune più intraprendenti, le vie del commercio di stampe, rese famose in tutto il mondo, altre, la via forzata dell’emigrazione. Dopo la seconda guerra mondiale, in una situazione più sostenibile, emerge la necessità di unire le forze, fisiologicamente disomogenee, favorendo quelle opportunità, sia esse commerciali, artigianali, industriali o turistiche che potevano assicurare una dignitosa sopravvivenza in loco. Queste necessità primarie hanno provocato, via via nel tempo, la consapevolezza dell’opportunità del dialogo, in una dialettica democratica che ha consentito in molti casi il superamento di antiche ruggini dure morire.</p> <p>Le diverse soggettività di quest’unica realtà, se sapranno discutere e risolvere democraticamente i problemi con l’unico obiettivo del bene comune, lasciando da parte anacronistici campanilismi o localismi, unendo fattivamente i loro progetti e le loro forze, cementando ulteriormente ciò che unisce piuttosto che allargare le ferite remote, potranno ampiamente soddisfare qualunque aspettativa di progresso e di sviluppo.</p>	<p>in grado di promuovere un pacifico progresso economico e sociale.</p> <p>Nel passato, non sono mancate le occasioni di lotta dura ed anche violenta della classe contadina contro soggetti, ambiziosi e prepotenti, sia civili che religiosi, così come in tempi più recenti sono state numerose le occasioni di disaccordo soprattutto in campo istituzionale.</p> <p>Negli ultimi secoli, è la “ povertà “ la caratteristica comune le genti della comunità che, per sopravvivere, prendono, alcune più intraprendenti, le vie del commercio di stampe, rese famose in tutto il mondo, altre, la via forzata dell’emigrazione. Dopo la seconda guerra mondiale, in una situazione più sostenibile, emerge la necessità di unire le forze, fisiologicamente disomogenee, favorendo quelle opportunità, sia esse commerciali, artigianali, industriali o turistiche che potevano assicurare una dignitosa sopravvivenza in loco. Queste necessità primarie hanno provocato, via via nel tempo, la consapevolezza dell’opportunità del dialogo, in una dialettica democratica che ha consentito in molti casi il superamento di antiche ruggini dure morire.</p> <p>Le diverse soggettività di quest’unica realtà, se sapranno discutere e risolvere democraticamente i problemi con l’unico obiettivo del bene comune, lasciando da parte anacronistici campanilismi o localismi, unendo fattivamente i loro progetti e le loro forze, cementando ulteriormente ciò che unisce piuttosto che allargare le ferite remote, potranno ampiamente soddisfare qualunque aspettativa di progresso e di sviluppo.</p> <p>A questi fini il presente statuto sia di guida ed impegno.</p>	<p>A questi fini il presente statuto sia di guida e impegno.</p>
---	---	--

<p>A questi fini, il presente statuto sia di guida ed impegno solenne per quanti “ si metteranno al servizio degli altri, senza però ritenersi indispensabili “. (Tommaso Moro)</p> <p>Con la collaborazione del dott. Italo Soraperra</p>	<p>solenne per quanti “ si metteranno al servizio degli altri, senza però ritenersi indispensabili “. (Tommaso Moro)</p> <p>Con la collaborazione del dott. Italo Soraperra</p>	
--	---	--

PROFILO STORICO DELLA VALSUGANA E DEL TESINO

La Valsugana nella sua definizione storico-geografica ha sempre rappresentato per lo studioso un problema non facilmente risolvibile e fonte di infinite discussioni. Per Valsugana i geografi intendono la valle formata dall'alto corso del Brenta, dalle sue sorgenti, i laghi di Levico e Caldonazzo, fino alla confluenza col torrente Cismon dopo la serra di Primolano. Alcuni geografi, tenendo conto che nel passato una roggia del Fersina (la Rozza Grande che scendeva per Pergine) era un affluente del lago di Caldonazzo (Lanzinger 1990, pp. 28-35), comprendono nella Valsugana anche il Perginese. Questa inclusione è condivisa anche dal Montebello che nel 1793 scrive: La Valle Ausugana detta Valsugana è situata nel principio dell'Alpi, che a settentrione di Venezia dividono l'Italia dalla Germania. La sua altezza di polo è nel grado 46. Sul principio del grado 29. di longitudine. Secondo l'antica sua dimensione si estende dal fiume Cismone sotto Primolano fino al torrente Silla sopra Pergine, lunga circa ventinove miglia italiane, e larga diversamente secondo la varia posizione dei monti, dove nove miglia, e dove meno. Nella parte superiore oltre varij altri laghetti ha due considerabili laghi, uno detto di S. Cristoforo o di Caldonazzo, e l'altro di Levico, dai quali scaturisce il fiume Brenta, che scorrendo per mezzo la Valle forma due altri piccoli laghi, uno a Novaledo detto Lago dei Masi, e l'altro detto Lagomorto nel distretto di Roncegno, [...] (Montebello 1793, pp. 7-8). Sempre dal punto di vista geografico, l'ideale divisione tra Alta e Bassa Valsugana sarebbe indicata nella chiusa di Borgo Valsugana formata dalle ultime propaggini del monte Ciolino con le balze della Rocchetta. Alla Valsugana va pure ascritto geograficamente il terrazzamento della

~~PROFILO STORICO DELLA VALSUGANA E DEL TESINO~~

~~La Valsugana nella sua definizione storico-geografica ha sempre rappresentato per lo studioso un problema non facilmente risolvibile e fonte di infinite discussioni. Per Valsugana i geografi intendono la valle formata dall'alto corso del Brenta, dalle sue sorgenti, i laghi di Levico e Caldonazzo, fino alla confluenza col torrente Cismon dopo la serra di Primolano. Alcuni geografi, tenendo conto che nel passato una roggia del Fersina (la Rozza Grande che scendeva per Pergine) era un affluente del lago di Caldonazzo (Lanzinger 1990, pp. 28-35), comprendono nella Valsugana anche il Perginese. Questa inclusione è condivisa anche dal Montebello che nel 1793 scrive: La Valle Ausugana detta Valsugana è situata nel principio dell'Alpi, che a settentrione di Venezia dividono l'Italia dalla Germania. La sua altezza di polo è nel grado 46. Sul principio del grado 29. di longitudine. Secondo l'antica sua dimensione si estende dal fiume Cismone sotto Primolano fino al torrente Silla sopra Pergine, lunga circa ventinove miglia italiane, e larga diversamente secondo la varia posizione dei monti, dove nove miglia, e dove meno. Nella parte superiore oltre varij altri laghetti ha due considerabili laghi, uno detto di S. Cristoforo o di Caldonazzo, e l'altro di Levico, dai quali scaturisce il fiume Brenta, che scorrendo per mezzo la Valle forma due altri piccoli laghi, uno a Novaledo detto Lago dei Masi, e l'altro detto Lagomorto nel distretto di Roncegno, [...] (Montebello 1793, pp. 7-8). Sempre dal punto di vista geografico, l'ideale divisione tra Alta e Bassa Valsugana sarebbe indicata nella chiusa di Borgo Valsugana formata dalle ultime propaggini del monte Ciolino con le balze della Rocchetta. Alla Valsugana va pure ascritto geograficamente il terrazzamento della~~

<p>conca del Tesino.</p> <p>Per taluni storici e glottologi come il Prati e il Lorenzi, la Valsugana cominciava alla Chiusa di Siccone ai Masi di Novaledo e finiva al Covolo del Brenta. Nella definizione del Lorenzi la Valsugana “nel concetto popolare significava dominio temporale dei Vescovi di Feltre” (Lorenzi 1932) e comprendeva le Pievi di Roncegno, Borgo, Telve e Strigno.</p> <p>Gli esempi sulla definizione di Valsugana potrebbero continuare all’infinito senza addivenire ad una soluzione definitiva. Concordando col Gorfer e col Prati, è più realistico pensare alla Valsugana come un’entità storica più che geografica, in particolare alla Valsugana propriamente detta, vale a dire la Valsugana inferiore ed orientale e la conca del Tesino.</p> <p>La Valsugana, in virtù della sua posizione chiave per l’ingresso dal Veneto in Trentino ha sempre avuto dal punto di vista storico, culturale ed economico una notevole importanza.</p> <p>I primi abitatori, o per meglio dire frequentatori, furono i cacciatori preistorici che, quando ancora la Valle era per buona parte sommersa dai ghiacci dell’ultima glaciazione, si spingevano per cacce stagionali sui versanti medio alti dell’Altipiano dei Sette Comuni nelle zone di Enego e di Marcesina, ma anche nell’area di Cima Dodici (Lanzinger-Tommaseo Ponzetta 2003, p. 37), e sul versante sud del Lagorai. Lo dimostrano i ritrovamenti, fatti negli anni’80, di tracce di bivacchi e insediamenti avvenuti nella zona di Marcesina (Grotta di Ernesto e Riparo Dalmeri) risalenti alla fine del Paleolitico Superiore, con testimonianze di antichissime frequentazioni neandertaliane collocabili a oltre 40.000 anni fa (Dalmeri-Lanzinger 2003, p. 47), quelli del versante sud del Lagorai (Laghetti del Colbricon, Lago delle Buse) e quelli scoperti nel 1950 nella zona del Celado a Castel Tesino, tutti collocabili in un periodo che va dalla fine del Paleolitico al Mesolitico.</p>	<p>conca del Tesino.</p> <p>Per taluni storici e glottologi come il Prati e il Lorenzi, la Valsugana cominciava alla Chiusa di Siccone ai Masi di Novaledo e finiva al Covolo del Brenta. Nella definizione del Lorenzi la Valsugana “nel concetto popolare significava dominio temporale dei Vescovi di Feltre” (Lorenzi 1932) e comprendeva le Pievi di Roncegno, Borgo, Telve e Strigno.</p> <p>Gli esempi sulla definizione di Valsugana potrebbero continuare all’infinito senza addivenire ad una soluzione definitiva. Concordando col Gorfer e col Prati, è più realistico pensare alla Valsugana come un’entità storica più che geografica, in particolare alla Valsugana propriamente detta, vale a dire la Valsugana inferiore ed orientale e la conca del Tesino.</p> <p>La Valsugana, in virtù della sua posizione chiave per l’ingresso dal Veneto in Trentino ha sempre avuto dal punto di vista storico, culturale ed economico una notevole importanza.</p> <p>I primi abitatori, o per meglio dire frequentatori, furono i cacciatori preistorici che, quando ancora la Valle era per buona parte sommersa dai ghiacci dell’ultima glaciazione, si spingevano per cacce stagionali sui versanti medio alti dell’Altipiano dei Sette Comuni nelle zone di Enego e di Marcesina, ma anche nell’area di Cima Dodici (Lanzinger-Tommaseo Ponzetta 2003, p. 37), e sul versante sud del Lagorai. Lo dimostrano i ritrovamenti, fatti negli anni’80, di tracce di bivacchi e insediamenti avvenuti nella zona di Marcesina (Grotta di Ernesto e Riparo Dalmeri) risalenti alla fine del Paleolitico Superiore, con testimonianze di antichissime frequentazioni neandertaliane collocabili a oltre 40.000 anni fa (Dalmeri-Lanzinger 2003, p. 47), quelli del versante sud del Lagorai (Laghetti del Colbricon, Lago delle Buse) e quelli scoperti nel 1950 nella zona del Celado a Castel Tesino, tutti collocabili in un periodo che va dalla fine del Paleolitico al Mesolitico.</p>	
---	--	--

<p>È comunque a partire da epoche più vicine a noi, corrispondenti grosso modo alla tarda età del bronzo, che si insediano nella valle i primi nuclei abitativi stabili appartenenti a popolazioni retiche o gallo-venete ed euganee o addirittura etrusche, secondo i vari studiosi che si sono occupati dell'argomento (Montebello 1793, p. 14; Prati 1923, p. 12). Questi primi abitatori vennero chiamati da Strabone Medoaci, da Medoacus Maior l'antico nome del Brenta.</p> <p>Di questi insediamenti le testimonianze più antiche sono rappresentate da alcuni castellieri preromani quali quello venuto alla luce nel 1957 in località Castelliri a Telve di Sopra, quelli di Castel San Pietro sul monte Ciolino, del Dosso Penile a Strigno, di Grigno e, soprattutto, l'insediamento abitativo del Colle di Sant'Ippolito a Castel Tesino, scoperto nel 1961 e risalente ad un periodo compreso tra il V-IV secolo A. C. e la metà del I sec. d. C.; sicuramente il più importante di tutta la Valsugana assieme a quello dei Montesei di Serso.</p> <p>La romanizzazione del territorio, avvenuta probabilmente verso il I secolo a. C., assegnerà tutta la Valsugana, chiamata Ausuganea e appartenente alla tribù Publicia, al Municipium di Feltria della X Regio, fatto estremamente importante che sarà alla base delle più tarde divisioni tra la Diocesi di Feltre e quella di Trento. È interessante a questo proposito segnalare la singolare iscrizione confinaria del Monte Pergol, in Val Cadino, innalzata nel primo impero per separare il territorio di Tridentum da quello di Feltria e per proteggere con precise confinazioni i pascoli alpini ritenuti vitali per l'economia dell'epoca (Buchi 1997, p. 151).</p> <p>La costruzione di un'importante arteria viaria quale la Via Claudia Augusta Altinate che, partendo da Altino, passando per Feltre, la Valsugana, Trento, la Valle dell'Adige, Merano e scavalcando il Passo di Resia,</p>	<p>È comunque a partire da epoche più vicine a noi, corrispondenti grosso modo alla tarda età del bronzo, che si insediano nella valle i primi nuclei abitativi stabili appartenenti a popolazioni retiche o gallo-venete ed euganee o addirittura etrusche, secondo i vari studiosi che si sono occupati dell'argomento (Montebello 1793, p. 14; Prati 1923, p. 12). Questi primi abitatori vennero chiamati da Strabone Medoaci, da Medoacus Maior l'antico nome del Brenta.</p> <p>Di questi insediamenti le testimonianze più antiche sono rappresentate da alcuni castellieri preromani quali quello venuto alla luce nel 1957 in località Castelliri a Telve di Sopra, quelli di Castel San Pietro sul monte Ciolino, del Dosso Penile a Strigno, di Grigno e, soprattutto, l'insediamento abitativo del Colle di Sant'Ippolito a Castel Tesino, scoperto nel 1961 e risalente ad un periodo compreso tra il V-IV secolo A. C. e la metà del I sec. d. C.; sicuramente il più importante di tutta la Valsugana assieme a quello dei Montesei di Serso.</p> <p>La romanizzazione del territorio, avvenuta probabilmente verso il I secolo a. C., assegnerà tutta la Valsugana, chiamata Ausuganea e appartenente alla tribù Publicia, al Municipium di Feltria della X Regio, fatto estremamente importante che sarà alla base delle più tarde divisioni tra la Diocesi di Feltre e quella di Trento. È interessante a questo proposito segnalare la singolare iscrizione confinaria del Monte Pergol, in Val Cadino, innalzata nel primo impero per separare il territorio di Tridentum da quello di Feltria e per proteggere con precise confinazioni i pascoli alpini ritenuti vitali per l'economia dell'epoca (Buchi 1997, p. 151).</p> <p>La costruzione di un'importante arteria viaria quale la Via Claudia Augusta Altinate che, partendo da Altino, passando per Feltre, la Valsugana, Trento, la Valle dell'Adige, Merano e scavalcando il Passo di Resia,</p>	
--	--	--

<p>conduceva ad Augusta, diede un notevole impulso economico e militare alla Valle e costituì l'occasione per nuovi insediamenti abitativi. La via, tracciata presumibilmente nel 15 a. C. da Druso, venne realizzata e potenziata dal figlio, l'imperatore Claudio Augusto, da cui il nome, nella prima metà del I secolo d. C. Va detto che sui particolari riferiti alla definizione del tracciato di questa via e nello specifico quello riguardante la Valsugana, le discussioni sono ancora aperte anche se gran parte degli studiosi ne accetta l'esistenza. Collegata alla Via Claudia Augusta è la nascita di Borgo Valsugana, l'antica Ausugum citata nell'itinerario di Antonino Augusto del III secolo, sorta come mansio (Stazione militare) nei primi decenni del I secolo d. C. nel punto più stretto della valle, là dove il monte Ciolino scende fino a lambire il corso del Brenta, creando una specie di chiusa con gli ultimi speroni della Rocchetta (Fabris 2004, p. 7).</p> <p>Tra i ritrovamenti sporadici di oggetti e monete appartenenti all'età romana, circa una quarantina, avvenuti un po' ovunque in Valsugana, il più importante è certamente la famosa lapide di Marter (I-II secolo d. C.), venuta alla luce nel XVIII secolo ed ora murata nella casa Fontana a Borgo Valsugana.</p> <p>Il Cristianesimo, penetrato in Valsugana dal vicino Veneto e in forma sporadica nei primi secoli dopo Cristo per mezzo di militari e commercianti (Costa 1997, p. 225), trovò ampia e sistematica diffusione nel periodo compreso tra il IV e il VI secolo.</p> <p>In assenza di prove sicure su questa penetrazione vale il fatto che la valle sia appartenuta unitariamente fin dalle sue origini alla diocesi di Feltre dalla quale fu staccata per passare a quella di Trento solo nel 1786 e precisamente il 16 aprile, Domenica di Pasqua. Altro elemento a favore di questa ipotesi sarebbe l'antica presenza nella Pieve del centro vallivo di Borgo del culto di alcuni santi tipicamente veneti come Prosdocimo,</p>	<p>conduceva ad Augusta, diede un notevole impulso economico e militare alla Valle e costituì l'occasione per nuovi insediamenti abitativi. La via, tracciata presumibilmente nel 15 a. C. da Druso, venne realizzata e potenziata dal figlio, l'imperatore Claudio Augusto, da cui il nome, nella prima metà del I secolo d. C. Va detto che sui particolari riferiti alla definizione del tracciato di questa via e nello specifico quello riguardante la Valsugana, le discussioni sono ancora aperte anche se gran parte degli studiosi ne accetta l'esistenza. Collegata alla Via Claudia Augusta è la nascita di Borgo Valsugana, l'antica Ausugum citata nell'itinerario di Antonino Augusto del III secolo, sorta come mansio (Stazione militare) nei primi decenni del I secolo d. C. nel punto più stretto della valle, là dove il monte Ciolino scende fino a lambire il corso del Brenta, creando una specie di chiusa con gli ultimi speroni della Rocchetta (Fabris 2004, p. 7).</p> <p>Tra i ritrovamenti sporadici di oggetti e monete appartenenti all'età romana, circa una quarantina, avvenuti un po' ovunque in Valsugana, il più importante è certamente la famosa lapide di Marter (I-II secolo d. C.), venuta alla luce nel XVIII secolo ed ora murata nella casa Fontana a Borgo Valsugana.</p> <p>Il Cristianesimo, penetrato in Valsugana dal vicino Veneto e in forma sporadica nei primi secoli dopo Cristo per mezzo di militari e commercianti (Costa 1997, p. 225), trovò ampia e sistematica diffusione nel periodo compreso tra il IV e il VI secolo.</p> <p>In assenza di prove sicure su questa penetrazione vale il fatto che la valle sia appartenuta unitariamente fin dalle sue origini alla diocesi di Feltre dalla quale fu staccata per passare a quella di Trento solo nel 1786 e precisamente il 16 aprile, Domenica di Pasqua. Altro elemento a favore di questa ipotesi sarebbe l'antica presenza nella Pieve del centro vallivo di Borgo del culto di alcuni santi tipicamente veneti come Prosdocimo,</p>	
--	--	--

<p>protovescovo di Padova e grande evangelizzatore, Ermagora, vescovo di Aquileia e Fortunato il suo diacono. Anche il più tardo culto di Santa Giustina, martire padovana, venerata a Telve, potrebbe avvalorare questa ipotesi.</p> <p>A questo periodo, cioè tra il V e il VI secolo, si fa risalire il prezioso calice del diacono Orso, rinvenuto casualmente nel Tesino in località Roa nel 1836 sulla via che da Castel Tesino scende a Lamon, proveniente forse da Aquileia e considerato dagli studiosi il più antico calice eucaristico superstite in Occidente. Il calice è attualmente conservato nel Museo Diocesano di Feltre. Scarse ma non assenti sono le testimonianze storiche relative all'alto medioevo nonostante la Valsugana sia stata oggetto di un intenso traffico commerciale attuato sia attraverso l'antico percorso pubblico militare-statale della via Claudia Augusta, la quale escludeva però la parte bassa più orientale da Primolano a Strigno, sia attraverso il più recente tragitto esclusivamente mercantile segnato dalla Opitergium-Tridentum che, scendendo da Feltre per Arten e Arsìe, percorreva l'intera valle da Primolano a Trento (Granello 1998, p. 231). Su questa arteria s'innestava a Primolano quella proveniente da Padova e risalente il Canale di Brenta detta più tardi "Via Paulina". La necropoli di Ospedaletto, scoperta nel 1869 e nel 1882 nelle campagne poste in alto sopra il paese, appartenente ai secoli III - V (Lorenzi 1991, p. 21-22) e composta da numerose tombe con scheletri, molte delle quali complete del loro prezioso corredo, potrebbe essere collegata all'attivazione di questa seconda arteria viaria alternativa alla Claudia Augusta.</p> <p>La distribuzione della popolazione, sensibilmente diminuita dopo il medio e tardo impero, a giudicare dalla citata povertà di testimonianze, era molto diversa da quella attuale. Gran parte del fondovalle era malsano e occupato da paludi, acquitrini e qualche lago,</p>	<p>protovescovo di Padova e grande evangelizzatore, Ermagora, vescovo di Aquileia e Fortunato il suo diacono. Anche il più tardo culto di Santa Giustina, martire padovana, venerata a Telve, potrebbe avvalorare questa ipotesi.</p> <p>A questo periodo, cioè tra il V e il VI secolo, si fa risalire il prezioso calice del diacono Orso, rinvenuto casualmente nel Tesino in località Roa nel 1836 sulla via che da Castel Tesino scende a Lamon, proveniente forse da Aquileia e considerato dagli studiosi il più antico calice eucaristico superstite in Occidente. Il calice è attualmente conservato nel Museo Diocesano di Feltre. Scarse ma non assenti sono le testimonianze storiche relative all'alto medioevo nonostante la Valsugana sia stata oggetto di un intenso traffico commerciale attuato sia attraverso l'antico percorso pubblico militare-statale della via Claudia Augusta, la quale escludeva però la parte bassa più orientale da Primolano a Strigno, sia attraverso il più recente tragitto esclusivamente mercantile segnato dalla Opitergium-Tridentum che, scendendo da Feltre per Arten e Arsìe, percorreva l'intera valle da Primolano a Trento (Granello 1998, p. 231). Su questa arteria s'innestava a Primolano quella proveniente da Padova e risalente il Canale di Brenta detta più tardi "Via Paulina". La necropoli di Ospedaletto, scoperta nel 1869 e nel 1882 nelle campagne poste in alto sopra il paese, appartenente ai secoli III - V (Lorenzi 1991, p. 21-22) e composta da numerose tombe con scheletri, molte delle quali complete del loro prezioso corredo, potrebbe essere collegata all'attivazione di questa seconda arteria viaria alternativa alla Claudia Augusta.</p> <p>La distribuzione della popolazione, sensibilmente diminuita dopo il medio e tardo impero, a giudicare dalla citata povertà di testimonianze, era molto diversa da quella attuale. Gran parte del fondovalle era malsano e occupato da paludi, acquitrini e qualche lago,</p>	
---	--	--

<p>con scarsità di terre coltivabili. I pochi insediamenti, a parte Borgo, erano costruiti sulle pendici a sinistra del Brenta.</p> <p>La fine dell'Impero Romano e le invasioni barbariche non dovettero portare grandi sconvolgimenti in questi territori relativamente lontani e isolati e poco appetibili sotto l'aspetto economico-militare. Nel tempestoso periodo gotico che seguì, è probabile che anche la Valsugana, al pari delle regioni contermini come il Veneto o la Valle dell'Adige più direttamente coinvolte, sia stata oggetto di passaggi di schiere di armati, con occupazioni, distruzioni e saccheggi. Mancano comunque dati sostanziali che possano confermare questa ipotesi. Il periodo longobardo e il successivo dominio dei Franchi è attestato dalla notizia riportata da Paolo Diacono della distruzione nel 590 da parte dei Franchi di due luoghi fortificati in Alsuca, località da intendersi non con la Valsugana come proposto da alcuni studiosi (Montebello 1793, p. 22; Waitz 1978, p. 137), ma più precisamente con Ausugum, cioè Borgo (Granello 1998, p. 242). Sull'identità delle fortezze distrutte i pareri sono discordi. Chi dice trattarsi di Telvana e della Rocchetta (Prati 1923, p. 16) chi invece di Telvana e della Tor Quadra nei pressi di Marter (Granello 1998, p. 243). La prima ipotesi sembrerebbe la più convincente tenuto conto del ritrovamento tra l'altro di monete imperiali romane (Brentari 1890, p. 353) anche se si potrebbero identificare queste due fortezze con Castel San Pietro, data la vetustà delle sue origini, e con la Rocchetta, ora non più esistente ma fatta risalire dall'Ambrosi al periodo romano (Ambrosi 1879, p. 74).</p> <p>Dopo questa distruzione dei Franchi cala sulla storia della Valsugana un lungo periodo di silenzio. Durante questo periodo qualche studioso ha ipotizzato il passaggio, per ragioni strategico-militari ed economiche, di tutta la valle fino a Primolano e, forse,</p>	<p>con scarsità di terre coltivabili. I pochi insediamenti, a parte Borgo, erano costruiti sulle pendici a sinistra del Brenta.</p> <p>La fine dell'Impero Romano e le invasioni barbariche non dovettero portare grandi sconvolgimenti in questi territori relativamente lontani e isolati e poco appetibili sotto l'aspetto economico-militare. Nel tempestoso periodo gotico che seguì, è probabile che anche la Valsugana, al pari delle regioni contermini come il Veneto o la Valle dell'Adige più direttamente coinvolte, sia stata oggetto di passaggi di schiere di armati, con occupazioni, distruzioni e saccheggi. Mancano comunque dati sostanziali che possano confermare questa ipotesi. Il periodo longobardo e il successivo dominio dei Franchi è attestato dalla notizia riportata da Paolo Diacono della distruzione nel 590 da parte dei Franchi di due luoghi fortificati in Alsuca, località da intendersi non con la Valsugana come proposto da alcuni studiosi (Montebello 1793, p. 22; Waitz 1978, p. 137), ma più precisamente con Ausugum, cioè Borgo (Granello 1998, p. 242). Sull'identità delle fortezze distrutte i pareri sono discordi. Chi dice trattarsi di Telvana e della Rocchetta (Prati 1923, p. 16) chi invece di Telvana e della Tor Quadra nei pressi di Marter (Granello 1998, p. 243). La prima ipotesi sembrerebbe la più convincente tenuto conto del ritrovamento tra l'altro di monete imperiali romane (Brentari 1890, p. 353) anche se si potrebbero identificare queste due fortezze con Castel San Pietro, data la vetustà delle sue origini, e con la Rocchetta, ora non più esistente ma fatta risalire dall'Ambrosi al periodo romano (Ambrosi 1879, p. 74).</p> <p>Dopo questa distruzione dei Franchi cala sulla storia della Valsugana un lungo periodo di silenzio.</p> <p>Durante questo periodo qualche studioso ha ipotizzato il passaggio, per ragioni strategico-militari ed economiche, di tutta la valle fino a Primolano e, forse,</p>	
--	---	--

<p>fino alla confluenza del Cismon con il Brenta, al Ducato longobardo di Trento.</p> <p>È più plausibile pensare che, data la difficoltà di comunicazioni con Trento, impedita dalla scoscesa gola del Fersina, e l'importanza economico militare di Ausugum, Feltre non abbia mai rinunciato alla Valsugana e che questa sia sempre gravitata sul Veneto anziché sul Trentino. A riprova di ciò vale anche la parlata valsuganotta chiaramente veneta e diversa da quella a inflessione trentina di Levico, Caldonazzo e Pergine. All'alba del secondo millennio, nel 1004, le cronache ci dicono che l'Imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico II il Santo, durante la guerra contro Arduino d'Ivrea, trovando chiusa la via dell'Adige da truppe nemiche, attraversò la Valsugana e, superando la resistenza della fortezza del Covolo, giunse nel Vicentino arrivando poi fino a Pavia dove si fece incoronare Re d'Italia. È in questa occasione che venne creato il Principato Vescovile di Trento, come è ormai accertato da gran parte degli studiosi anche se non ci è pervenuto l'atto di donazione. Il 31 maggio 1027, il successore di Enrico II, Corrado II il Salico, seguendo il tradizionale principio della politica dei re Sassoni, confermava al Vescovo di Trento il potere temporale sulla città e sul suo territorio creando al contempo la Contea Vescovile di Feltre. Nell'atto di donazione, conservato a Trento, il confine tra i due territori venne stabilito nella chiesa di San Desiderio, posta in località Campolongo, l'attuale Campiello, sulla strada tra Levico e Novaledo. La pietra confinaria, contrassegnata da tre croci e infissa nel terreno, è tuttora visibile nei pressi dell'arco che dà accesso al cortile del Maso di San Desiderio (la chiesa da secoli non più esistente è stata trasformata in abitazione). Secondo il Pellin, l'origine del potere temporale dei Vescovi Conti di Feltre risalirebbe al 969 quando ebbero la giurisdizione della contea dall'Imperatore Ottone I (936-973) (Pellin 1944,</p>	<p>fino alla confluenza del Cismon con il Brenta, al Ducato longobardo di Trento.</p> <p>È più plausibile pensare che, data la difficoltà di comunicazioni con Trento, impedita dalla scoscesa gola del Fersina, e l'importanza economico militare di Ausugum, Feltre non abbia mai rinunciato alla Valsugana e che questa sia sempre gravitata sul Veneto anziché sul Trentino. A riprova di ciò vale anche la parlata valsuganotta chiaramente veneta e diversa da quella a inflessione trentina di Levico, Caldonazzo e Pergine. All'alba del secondo millennio, nel 1004, le cronache ci dicono che l'Imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico II il Santo, durante la guerra contro Arduino d'Ivrea, trovando chiusa la via dell'Adige da truppe nemiche, attraversò la Valsugana e, superando la resistenza della fortezza del Covolo, giunse nel Vicentino arrivando poi fino a Pavia dove si fece incoronare Re d'Italia. È in questa occasione che venne creato il Principato Vescovile di Trento, come è ormai accertato da gran parte degli studiosi anche se non ci è pervenuto l'atto di donazione. Il 31 maggio 1027, il successore di Enrico II, Corrado II il Salico, seguendo il tradizionale principio della politica dei re Sassoni, confermava al Vescovo di Trento il potere temporale sulla città e sul suo territorio creando al contempo la Contea Vescovile di Feltre. Nell'atto di donazione, conservato a Trento, il confine tra i due territori venne stabilito nella chiesa di San Desiderio, posta in località Campolongo, l'attuale Campiello, sulla strada tra Levico e Novaledo. La pietra confinaria, contrassegnata da tre croci e infissa nel terreno, è tuttora visibile nei pressi dell'arco che dà accesso al cortile del Maso di San Desiderio (la chiesa da secoli non più esistente è stata trasformata in abitazione). Secondo il Pellin, l'origine del potere temporale dei Vescovi Conti di Feltre risalirebbe al 969 quando ebbero la giurisdizione della contea dall'Imperatore Ottone I (936-973) (Pellin 1944,</p>	
---	---	--

<p>p. 34; Costa 1993, p. 121). Il Cambruzzi invece ne fissa l'inizio al 974 (Cambruzzi 1874, p. 140).</p> <p>In questo modo i due nuovi comitati di Trento e Feltre, che con molta probabilità erano in precedenza benefici militari, divennero benefici ecclesiastici formando parte integrante delle due Mense Vescovili. La donazione di Corrado II il Salico al Vescovo di Feltre fu poi ribadita da un nuovo documento redatto da Corrado III a Ratisbona nel 1140, e nuovamente riconosciuta nel 1161 da un diploma dell'Imperatore Federico Barbarossa dove si precisavano i confini territoriali: "dai nostri predecessori furono donati alla chiesa di Feltre i territori che vanno dal fiume Cismon ai confini dell'episcopato". Infine, papa Lucio III (1181-1185) inviò al Vescovo di Feltre Drudo da Camino (1169-1199) la Bolla In Eminentia Apostolicae Speculo, considerata il documento ufficiale di approvazione e conferma della circoscrizione della diocesi feltrina (Lorenzi 1991, pp. 33-35).</p> <p>Così, mentre l'effettivo potere politico dei Vescovi di Feltre sulla Valsugana che si fermava a Campolongo durò fino al 1228, quello religioso che comprendeva tutta la Valsugana arrivando fino al Cirè addentrandosi a nord-est nella Val dei Mocheni e a sud-ovest sull'altipiano di Lavarone e a Vattaro scendendo per la Vallarsa fino alle porte di Trento, durò ininterrottamente fino alla Pasqua del 1786.</p> <p>Prima di questi fatti, verso la fine del X secolo, l'immaginario popolare ci parla di tre passaggi per la valle e della sua sosta a Grigno, dove sarebbe addirittura morto, di San Udalrico Vescovo di Augusta, particolarmente venerato nella Valsugana orientale e nel Tesino e titolare di un'antichissima chiesetta (XI-XII secolo) costruita su di un colle nei pressi di Grigno (Gorfer 1977, p. 926; Folgheraiter 1999, p. 187-89; Fabris 2007, p. 81).</p> <p>Nel periodo che segna il passaggio dalla società feudale a quella comunale la Valsugana, posta tra i domini</p>	<p>p. 34; Costa 1993, p. 121). Il Cambruzzi invece ne fissa l'inizio al 974 (Cambruzzi 1874, p. 140).</p> <p>In questo modo i due nuovi comitati di Trento e Feltre, che con molta probabilità erano in precedenza benefici militari, divennero benefici ecclesiastici formando parte integrante delle due Mense Vescovili. La donazione di Corrado II il Salico al Vescovo di Feltre fu poi ribadita da un nuovo documento redatto da Corrado III a Ratisbona nel 1140, e nuovamente riconosciuta nel 1161 da un diploma dell'Imperatore Federico Barbarossa dove si precisavano i confini territoriali: "dai nostri predecessori furono donati alla chiesa di Feltre i territori che vanno dal fiume Cismon ai confini dell'episcopato". Infine, papa Lucio III (1181-1185) inviò al Vescovo di Feltre Drudo da Camino (1169-1199) la Bolla In Eminentia Apostolicae Speculo, considerata il documento ufficiale di approvazione e conferma della circoscrizione della diocesi feltrina (Lorenzi 1991, pp. 33-35).</p> <p>Così, mentre l'effettivo potere politico dei Vescovi di Feltre sulla Valsugana che si fermava a Campolongo durò fino al 1228, quello religioso che comprendeva tutta la Valsugana arrivando fino al Cirè addentrandosi a nord-est nella Val dei Mocheni e a sud-ovest sull'altipiano di Lavarone e a Vattaro scendendo per la Vallarsa fino alle porte di Trento, durò ininterrottamente fino alla Pasqua del 1786.</p> <p>Prima di questi fatti, verso la fine del X secolo, l'immaginario popolare ci parla di tre passaggi per la valle e della sua sosta a Grigno, dove sarebbe addirittura morto, di San Udalrico Vescovo di Augusta, particolarmente venerato nella Valsugana orientale e nel Tesino e titolare di un'antichissima chiesetta (XI-XII secolo) costruita su di un colle nei pressi di Grigno (Gorfer 1977, p. 926; Folgheraiter 1999, p. 187-89; Fabris 2007, p. 81).</p> <p>Nel periodo che segna il passaggio dalla società feudale a quella comunale la Valsugana, posta tra i domini</p>	
--	---	--

veneti e il principato tridentino, fu teatro di aspre contese e di lotte feroci tra i vari signorotti locali, i cosiddetti "Dinasti". Essi, originariamente subordinati all'autorità vescovile, parallelamente al progressivo indebolimento di quest'ultima acquistano sempre più indipendenza finendo col governare incontrastati sul territorio loro affidato, spadroneggiando, insensibili alle lamentele della popolazione e ai richiami dei Vescovi, molestando non di rado anche i possedimenti vescovili approfittando dell'impotenza militare dell'autorità ecclesiastica. È il momento in cui si vedono sorgere in Valsugana una miriade di castelli, residenze fortificate di questi feudatari. Molti di questi come il Castello della Scala a Primolano, il Castello di Grigno, il Castello di Castelnuovo, Castel Nerva a Scurelle, il Castello di Strigno detto Castelrotto, Castel Arnana a Telve, la Bastia della Rocchetta a Borgo, Castel Savaro e Castel Montebello tra Borgo e Roncegno, Castel Tesobbo a Roncegno non esistono più da tempo. Del citato Castel San Pietro non è rimasto che uno sperone di muro soffocato dalla vegetazione mentre i romantici ruderi di Castellalto affiorano dalla boscaglia dominando ancora il paese di Telve. Gli unici manieri rimasti in piedi e abitabili sono Castel Telvana che, nonostante le distruzioni e i crolli, conserva intatto il suo fascino e l'aspetto minaccioso e Castel Ivano, il più bello e meglio conservato della valle, da anni diventato un centro d'arte e di cultura. Del tormentato periodo sopraccennato, che va dal XIII al XV secolo e che ha visto la Valsugana cambiare di frequente dominazione, viene dato qui di seguito un quadro sintetico. Durante l'impero di Federico II (1220 – 1250) acquistò grande rilevanza politico- militare nel nord dell'Italia Ezzelino III da Romano (1194-1259), primogenito di Ezzelino II, detto il Monaco. Ezzelino che nel 1238 aveva sposato a Verona Selvaggia, figlia naturale di Federico II, sarà riconosciuto dall'imperatore come suo vicario. Egli,

~~veneti e il principato tridentino, fu teatro di aspre contese e di lotte feroci tra i vari signorotti locali, i cosiddetti "Dinasti". Essi, originariamente subordinati all'autorità vescovile, parallelamente al progressivo indebolimento di quest'ultima acquistano sempre più indipendenza finendo col governare incontrastati sul territorio loro affidato, spadroneggiando, insensibili alle lamentele della popolazione e ai richiami dei Vescovi, molestando non di rado anche i possedimenti vescovili approfittando dell'impotenza militare dell'autorità ecclesiastica. È il momento in cui si vedono sorgere in Valsugana una miriade di castelli, residenze fortificate di questi feudatari. Molti di questi come il Castello della Scala a Primolano, il Castello di Grigno, il Castello di Castelnuovo, Castel Nerva a Scurelle, il Castello di Strigno detto Castelrotto, Castel Arnana a Telve, la Bastia della Rocchetta a Borgo, Castel Savaro e Castel Montebello tra Borgo e Roncegno, Castel Tesobbo a Roncegno non esistono più da tempo. Del citato Castel San Pietro non è rimasto che uno sperone di muro soffocato dalla vegetazione mentre i romantici ruderi di Castellalto affiorano dalla boscaglia dominando ancora il paese di Telve. Gli unici manieri rimasti in piedi e abitabili sono Castel Telvana che, nonostante le distruzioni e i crolli, conserva intatto il suo fascino e l'aspetto minaccioso e Castel Ivano, il più bello e meglio conservato della valle, da anni diventato un centro d'arte e di cultura. Del tormentato periodo sopraccennato, che va dal XIII al XV secolo e che ha visto la Valsugana cambiare di frequente dominazione, viene dato qui di seguito un quadro sintetico. Durante l'impero di Federico II (1220 – 1250) acquistò grande rilevanza politico- militare nel nord dell'Italia Ezzelino III da Romano (1194-1259), primogenito di Ezzelino II, detto il Monaco. Ezzelino che nel 1238 aveva sposato a Verona Selvaggia, figlia naturale di Federico II, sarà riconosciuto dall'imperatore come suo vicario. Egli,~~

<p>tra le tante imprese di cui si fregiò, ebbe un ruolo determinante nello spodestare a Trento il potere vescovile sostituito da messi imperiali con la funzione di governatori. Ricordiamo tra questi Lazzaro di Lucca e il lucano Sodegerio da Tito, definito però dalle fonti Apuliensis o de Apulia (Riedmann 2004, p. 235), il quale riuscì a tenere a bada il “tiranno” veneto con prudenza, senza tuttavia allearsi con lui. Dopo la morte dell’Imperatore, Sodegerio tentò di creare una signoria propria, coinvolgendo sempre di più i cittadini nell’amministrazione. Ma il 15 giugno 1255 inaspettatamente, per ragioni ancora oggi oscure, il podestà rinunciò a tutti i suoi beni a favore della Chiesa di Trento e del vescovo Egnone, appena entrato in città. Non è dato sapere se Sodegerio sia morto nel Trentino o invece in altre parti d’Italia.</p> <p>La Valsugana Feltrina era passata sotto il dominio di Ezzelino nel 1228 quando questi si era impossessato di Feltre. Il Curzel però ipotizza che la Valsugana sia passata sotto il controllo di Ezzelino III solo nel 1240, insieme a Bassano (Curzel 1998, p. 32). Si sa per certo che già anteriormente al 1248 egli aveva nominato due magistrati rispettivamente a Borgo e in Tesino a giudicare in suo nome. Non sembra che Ezzelino abbia avuto lotte o noie con i dinasti della Valsugana, suoi sudditi in quanto dipendenti dal potere del Signore di Feltre. Alla sua morte, avvenuta nel 1259, Adalgerio da Villalta, Vescovo di Feltre, tentò di riprendersi il potere della città trovando però una fiera opposizione nell’avverso partito ghibellino che riuscì ad ottenere il controllo della città e impadronirsi nel 1264, sotto la guida di Gorgia Teupone, della Valsugana (Cambruzzi 1874, p.267). Scoppiate nuove sommosse a Feltre, il Vescovo Adalgerio nominava suo capitano generale Gherardo da Camino, signore di Treviso il quale, dopo aver riconosciuto al Vescovo il diritto di mantenere la Valsugana e il Primiero sotto la sua diretta giurisdizione,</p>	<p>tra le tante imprese di cui si fregiò, ebbe un ruolo determinante nello spodestare a Trento il potere vescovile sostituito da messi imperiali con la funzione di governatori. Ricordiamo tra questi Lazzaro di Lucca e il lucano Sodegerio da Tito, definito però dalle fonti Apuliensis o de Apulia (Riedmann 2004, p. 235), il quale riuscì a tenere a bada il “tiranno” veneto con prudenza, senza tuttavia allearsi con lui. Dopo la morte dell’Imperatore, Sodegerio tentò di creare una signoria propria, coinvolgendo sempre di più i cittadini nell’amministrazione. Ma il 15 giugno 1255 inaspettatamente, per ragioni ancora oggi oscure, il podestà rinunciò a tutti i suoi beni a favore della Chiesa di Trento e del vescovo Egnone, appena entrato in città. Non è dato sapere se Sodegerio sia morto nel Trentino o invece in altre parti d’Italia.</p> <p>La Valsugana Feltrina era passata sotto il dominio di Ezzelino nel 1228 quando questi si era impossessato di Feltre. Il Curzel però ipotizza che la Valsugana sia passata sotto il controllo di Ezzelino III solo nel 1240, insieme a Bassano (Curzel 1998, p. 32). Si sa per certo che già anteriormente al 1248 egli aveva nominato due magistrati rispettivamente a Borgo e in Tesino a giudicare in suo nome. Non sembra che Ezzelino abbia avuto lotte o noie con i dinasti della Valsugana, suoi sudditi in quanto dipendenti dal potere del Signore di Feltre. Alla sua morte, avvenuta nel 1259, Adalgerio da Villalta, Vescovo di Feltre, tentò di riprendersi il potere della città trovando però una fiera opposizione nell’avverso partito ghibellino che riuscì ad ottenere il controllo della città e impadronirsi nel 1264, sotto la guida di Gorgia Teupone, della Valsugana (Cambruzzi 1874, p.267). Scoppiate nuove sommosse a Feltre, il Vescovo Adalgerio nominava suo capitano generale Gherardo da Camino, signore di Treviso il quale, dopo aver riconosciuto al Vescovo il diritto di mantenere la Valsugana e il Primiero sotto la sua diretta giurisdizione,</p>	
---	---	--

<p>nel 1268 si portava in Valsugana insediandosi nel castello d'Ivano per scacciare i Ghibellini e ridurla all'ordine. Sceso in campo nei pressi di Ospedaletto si scontrava con i signorotti locali, sostenuti dallo Scaligero e dai Trentini, subendo una clamorosa sconfitta (Cambruzzi 1874, p. 270). L'anno dopo la situazione si normalizzava automaticamente col riconoscimento da parte dei Signori della Valsugana dell'autorità del Vescovo il quale riprese a nominare i suoi capitani a Borgo e in Tesino. Diatelmo da Villalta, nel 1279, risulta nominato Vicario generale per la Valsugana e Tesino per il vescovo di Feltre. Nel 1314 il Vescovo feltrino Alessandro Novello è costretto a riconoscere lo <i>ius Gladii</i>, cioè tutti i diritti di pedaggi, dazi, angarie e servitù, che prima spettava al Vescovo, ai signori della Valsugana, tra i quali Bartolomeo da Telve. Questo fatto segnerebbe l'inizio legale delle dinastie della Valsugana Feltrina.</p> <p>Nel 1321 Can Grande della Scala, accordatosi col Vescovo Gorgia Lusa, diventa signore di Feltre e della Valsugana accrescendo notevolmente la propria autorità nel 1327 quando l'Imperatore Ludovico il Bavaro lo nomina vicario imperiale di Verona, Vicenza, Feltre, Belluno e Bassano. È a questo periodo che risale l'erezione dell'arma scaligera sui masti dei castelli di Castellalto e Ivano, coperta poi in quest'ultimo dall'arma dei Carraresi.</p> <p>Nel periodo dominato dai Caldonazzo, vale a dire tra il XIII e il XIV secolo, nelle zone più alte della montagna di Roncegno avvengono i primi insediamenti di coloni di lingua tedesca, provenienti sia dalla valle del Fersina sia dalle zone germanofone meridionali delle Alpi (Curzel 1998, p. 31). Ancora oggi nella zona sono molti i cognomi e i toponimi di origine tedesca e mochena, come ad esempio Bèber, Slòmp, Boccher, Ròner, Hauseri, Fraineri, Osla, Pacheri, Ronchi, Smideri, Stricheri ecc.</p>	<p>nel 1268 si portava in Valsugana insediandosi nel castello d'Ivano per scacciare i Ghibellini e ridurla all'ordine. Sceso in campo nei pressi di Ospedaletto si scontrava con i signorotti locali, sostenuti dallo Scaligero e dai Trentini, subendo una clamorosa sconfitta (Cambruzzi 1874, p. 270). L'anno dopo la situazione si normalizzava automaticamente col riconoscimento da parte dei Signori della Valsugana dell'autorità del Vescovo il quale riprese a nominare i suoi capitani a Borgo e in Tesino. Diatelmo da Villalta, nel 1279, risulta nominato Vicario generale per la Valsugana e Tesino per il vescovo di Feltre. Nel 1314 il Vescovo feltrino Alessandro Novello è costretto a riconoscere lo <i>ius Gladii</i>, cioè tutti i diritti di pedaggi, dazi, angarie e servitù, che prima spettava al Vescovo, ai signori della Valsugana, tra i quali Bartolomeo da Telve. Questo fatto segnerebbe l'inizio legale delle dinastie della Valsugana Feltrina.</p> <p>Nel 1321 Can Grande della Scala, accordatosi col Vescovo Gorgia Lusa, diventa signore di Feltre e della Valsugana accrescendo notevolmente la propria autorità nel 1327 quando l'Imperatore Ludovico il Bavaro lo nomina vicario imperiale di Verona, Vicenza, Feltre, Belluno e Bassano. È a questo periodo che risale l'erezione dell'arma scaligera sui masti dei castelli di Castellalto e Ivano, coperta poi in quest'ultimo dall'arma dei Carraresi.</p> <p>Nel periodo dominato dai Caldonazzo, vale a dire tra il XIII e il XIV secolo, nelle zone più alte della montagna di Roncegno avvengono i primi insediamenti di coloni di lingua tedesca, provenienti sia dalla valle del Fersina sia dalle zone germanofone meridionali delle Alpi (Curzel 1998, p. 31). Ancora oggi nella zona sono molti i cognomi e i toponimi di origine tedesca e mochena, come ad esempio Bèber, Slòmp, Boccher, Ròner, Hauseri, Fraineri, Osla, Pacheri, Ronchi, Smideri, Stricheri ecc.</p>	
--	---	--

<p>Al dominio scaligero subentra nel 1337 quello del Vescovo Gorgia Lusa, sostituito dopo un breve periodo da quello dei fratelli Carlo di Lussemburgo e Giovanni di Carinzia, figli del re di Boemia. Questi ultimi, nominati capitani di Feltre e Belluno dal citato Vescovo, si erano poco dopo impadroniti della città di Feltre e dei suoi possedimenti. Giovanni di Carinzia, che aveva sposato Margherita del Tirolo era come conte del Tirolo avvocato dei Vescovi di Trento. In questo modo Trento e Feltre venivano a trovarsi entrambe sotto la protezione dei conti di Tirolo.</p> <p>Nel 1343 Margherita del Tirolo, ottenuto lo scioglimento del primo matrimonio, si risposava con Ludovico di Brandeburgo il quale, venuto così in possesso di tutti i diritti spettanti ai Tirolo, se ne avvaleva immediatamente. Preso quindi possesso di Trento, marciò alla volta di Feltre e Belluno che all'arrivo del conte riconobbero subito la sua autorità e dove il Brandeburgo nominò suo vicario Engelmario di Villanders. In Valsugana Ludovico trovò un deciso sostenitore in Siccone di Caldonazzo. Costui, approfittando del bisogno di denaro dell'Imperatore Ludovico il Bavaro, tentò da questi di farsi nominare signore di Feltre e Belluno, ma catturato da Engelmario di Villanders, venne liberato a stento solo con la mediazione di Jacopo da Carrara, concedendo in cambio come prezzo del riscatto la fortezza del Covolo al Carrara e la Chiesa di Novaledo al Villanders.</p> <p>Nel 1347 Carlo di Boemia, fratello di Giovanni di Carinzia, eletto Imperatore con il nome di Carlo IV, intraprendeva la riconquista dei territori imperiali usurpati dai Brandeburgo. Il periodo che segue e che arriva fino al 1360 è per la regione e in particolare per la Valsugana un continuo avvicinarsi di lotte, occupazioni, saccheggi da parte dei vari contendenti.</p> <p>Nel 1349, Pergine per non cadere nelle mani dei Brandeburgo si consegnava spontaneamente a Giacomo</p>	<p>Al dominio scaligero subentra nel 1337 quello del Vescovo Gorgia Lusa, sostituito dopo un breve periodo da quello dei fratelli Carlo di Lussemburgo e Giovanni di Carinzia, figli del re di Boemia. Questi ultimi, nominati capitani di Feltre e Belluno dal citato Vescovo, si erano poco dopo impadroniti della città di Feltre e dei suoi possedimenti. Giovanni di Carinzia, che aveva sposato Margherita del Tirolo era come conte del Tirolo avvocato dei Vescovi di Trento. In questo modo Trento e Feltre venivano a trovarsi entrambe sotto la protezione dei conti di Tirolo.</p> <p>Nel 1343 Margherita del Tirolo, ottenuto lo scioglimento del primo matrimonio, si risposava con Ludovico di Brandeburgo il quale, venuto così in possesso di tutti i diritti spettanti ai Tirolo, se ne avvaleva immediatamente. Preso quindi possesso di Trento, marciò alla volta di Feltre e Belluno che all'arrivo del conte riconobbero subito la sua autorità e dove il Brandeburgo nominò suo vicario Engelmario di Villanders. In Valsugana Ludovico trovò un deciso sostenitore in Siccone di Caldonazzo. Costui, approfittando del bisogno di denaro dell'Imperatore Ludovico il Bavaro, tentò da questi di farsi nominare signore di Feltre e Belluno, ma catturato da Engelmario di Villanders, venne liberato a stento solo con la mediazione di Jacopo da Carrara, concedendo in cambio come prezzo del riscatto la fortezza del Covolo al Carrara e la Chiesa di Novaledo al Villanders.</p> <p>Nel 1347 Carlo di Boemia, fratello di Giovanni di Carinzia, eletto Imperatore con il nome di Carlo IV, intraprendeva la riconquista dei territori imperiali usurpati dai Brandeburgo. Il periodo che segue e che arriva fino al 1360 è per la regione e in particolare per la Valsugana un continuo avvicinarsi di lotte, occupazioni, saccheggi da parte dei vari contendenti.</p> <p>Nel 1349, Pergine per non cadere nelle mani dei Brandeburgo si consegnava spontaneamente a Giacomo</p>	
--	--	--

<p>da Carrara. In questo modo la Valsugana veniva a trovarsi divisa sotto tre poteri: il Carrarese, il Brandeburghese, per il quale nuovamente parteggiava Siccone di Caldonazzo, e quello imperiale di Carlo IV cui era soggetta la nostra zona.</p> <p>Morto Ludovico di Brandeburgo nel 1361, il figlio Mainardo sposò Margherita, figlia di Alberto II d'Austria. Morto Mainardo nel 1363, sua madre Margherita del Tirolo cedeva tutti i beni e i diritti dei Conti di Tirolo ai fratelli della nuora, la vedova Margherita, i Duchi d'Austria Rodolfo IV, Alberto e Leopoldo. In questo modo la Casa d'Austria veniva direttamente in possesso di tutti i diritti di advocazia della chiesa tridentina dove nel 1363 veniva eletto Vescovo Alberto di Ortenburg (1363-1390), già cancelliere di Rodolfo IV col quale sottoscriveva nello stesso 1363 (18 settembre) l'accordo delle Compattate (patti di reciproca assistenza) che in pratica consegnavano il Principato ai Duchi d'Austria.</p> <p>Rientrato in possesso dei suoi territori, il Duca Rodolfo, donava Feltre a Luigi d'Ungheria, che a sua volta la donava a Francesco da Carrara, Signore di Padova.</p> <p>Nuovi fatti d'arme scoppiati qualche anno dopo per la ribellione ai Carraresi, fomentata dietro le quinte dai Duchi d'Austria, di Biagio d'Ivano e dei suoi fratelli, i signori di Grigno e Strigno, portavano alla distruzione da parte dei Carraresi del Castello di Grigno (1365) e all'assedio e presa di quello d'Ivano, mentre le truppe venute in soccorso di Biagio sfogarono la loro rabbia distruggendo il Castello di Nerva, o di San Martino, presso Scurelle. È in questo frangente che s'inserisce l'episodio di Biagio delle Castellare, il crudele Signore d'Ivano: quando i carraresi espugnarono il castello e catturarono Biagio, i Tesini pretesero la sua testa.</p> <p>Francesco da Carrara negò la consegna dell'ostaggio ed essi, in sua vece, giustiziarono un fantoccio e alcuni dei suoi sgherri che si erano distinti per misfatti e crudeltà.</p>	<p>da Carrara. In questo modo la Valsugana veniva a trovarsi divisa sotto tre poteri: il Carrarese, il Brandeburghese, per il quale nuovamente parteggiava Siccone di Caldonazzo, e quello imperiale di Carlo IV cui era soggetta la nostra zona.</p> <p>Morto Ludovico di Brandeburgo nel 1361, il figlio Mainardo sposò Margherita, figlia di Alberto II d'Austria. Morto Mainardo nel 1363, sua madre Margherita del Tirolo cedeva tutti i beni e i diritti dei Conti di Tirolo ai fratelli della nuora, la vedova Margherita, i Duchi d'Austria Rodolfo IV, Alberto e Leopoldo. In questo modo la Casa d'Austria veniva direttamente in possesso di tutti i diritti di advocazia della chiesa tridentina dove nel 1363 veniva eletto Vescovo Alberto di Ortenburg (1363-1390), già cancelliere di Rodolfo IV col quale sottoscriveva nello stesso 1363 (18 settembre) l'accordo delle Compattate (patti di reciproca assistenza) che in pratica consegnavano il Principato ai Duchi d'Austria.</p> <p>Rientrato in possesso dei suoi territori, il Duca Rodolfo, donava Feltre a Luigi d'Ungheria, che a sua volta la donava a Francesco da Carrara, Signore di Padova.</p> <p>Nuovi fatti d'arme scoppiati qualche anno dopo per la ribellione ai Carraresi, fomentata dietro le quinte dai Duchi d'Austria, di Biagio d'Ivano e dei suoi fratelli, i signori di Grigno e Strigno, portavano alla distruzione da parte dei Carraresi del Castello di Grigno (1365) e all'assedio e presa di quello d'Ivano, mentre le truppe venute in soccorso di Biagio sfogarono la loro rabbia distruggendo il Castello di Nerva, o di San Martino, presso Scurelle. È in questo frangente che s'inserisce l'episodio di Biagio delle Castellare, il crudele Signore d'Ivano: quando i carraresi espugnarono il castello e catturarono Biagio, i Tesini pretesero la sua testa.</p> <p>Francesco da Carrara negò la consegna dell'ostaggio ed essi, in sua vece, giustiziarono un fantoccio e alcuni dei suoi sgherri che si erano distinti per misfatti e crudeltà.</p>	
---	--	--

<p>A parziale soddisfazione, gli abitanti della valle stabilirono di celebrare, normalmente ogni cinque anni nel primo giorno di Quaresima, un processo in contumacia che si tiene ancora oggi, normalmente ogni cinque anni, durante il quale vengono elencate e denunciate le colpe per il quale il crudele Biagio avrebbe meritato la pena di morte.</p> <p>Cacciati i Signori di Ivano e di Grigno, nel 1372 Francesco da Carrara ne assumeva gli stessi titoli nominando suo vicario per la giurisdizione d'Ivano Ottolino da Lignago o dal Legname. L'anno dopo lo stesso Francesco, accorgendosi dell'accorta politica di penetrazione nel territorio dei Duchi d'Austria, concedeva spontaneamente ad Alberto e Leopoldo, fratelli di Rodolfo morto qualche tempo prima, i suoi diritti sulla Valsugana orientale. L'atto, redatto nel febbraio dello stesso anno (1373), riconosceva ai Duchi, oltre alle città di Feltre e Belluno, i beni dei Signori di Ivano, Strigno e Grigno, tutti i loro castelli e fortezze, nonché i diritti di dipendenza da parte dei Signori di Tesobbo, Castelnuovo e Castellalto. Col ritorno dei Duchi d'Austria in Valsugana rientravano in possesso dei loro beni anche i Signori di Strigno, Ivano e Tesino, ribellatisi su loro istigazione a Francesco da Carrara.</p> <p>Nel 1379, in seguito a regolare spartizione, tutti i domini appartenenti ai conti di Tirolo vennero conferiti al duca Leopoldo che cedeva Feltre e Belluno al Carrarese avendone in cambio una grossa somma di denaro (1384). Secondo il Prati in questa cessione era compresa pure la Valsugana e il Primiero (Prati 1923, p. 19).</p> <p>Nel 1385, in conseguenza di una lite scoppiata tra Siccone II di Caldonazzo e Alberto della Scala, Signore di Vicenza, per uno sconfinamento e razzia di pecore sull'altipiano, la Valsugana fu messa a ferro e fuoco dall'esercito vicentino sceso in valle dalla parte di Lavarone. Borgo, come molti altri paesi, venne rasa al suolo e dovette essere ricostruita dalle fondamenta.</p>	<p>A parziale soddisfazione, gli abitanti della valle stabilirono di celebrare, normalmente ogni cinque anni nel primo giorno di Quaresima, un processo in contumacia che si tiene ancora oggi, normalmente ogni cinque anni, durante il quale vengono elencate e denunciate le colpe per il quale il crudele Biagio avrebbe meritato la pena di morte.</p> <p>Cacciati i Signori di Ivano e di Grigno, nel 1372 Francesco da Carrara ne assumeva gli stessi titoli nominando suo vicario per la giurisdizione d'Ivano Ottolino da Lignago o dal Legname. L'anno dopo lo stesso Francesco, accorgendosi dell'accorta politica di penetrazione nel territorio dei Duchi d'Austria, concedeva spontaneamente ad Alberto e Leopoldo, fratelli di Rodolfo morto qualche tempo prima, i suoi diritti sulla Valsugana orientale. L'atto, redatto nel febbraio dello stesso anno (1373), riconosceva ai Duchi, oltre alle città di Feltre e Belluno, i beni dei Signori di Ivano, Strigno e Grigno, tutti i loro castelli e fortezze, nonché i diritti di dipendenza da parte dei Signori di Tesobbo, Castelnuovo e Castellalto. Col ritorno dei Duchi d'Austria in Valsugana rientravano in possesso dei loro beni anche i Signori di Strigno, Ivano e Tesino, ribellatisi su loro istigazione a Francesco da Carrara.</p> <p>Nel 1379, in seguito a regolare spartizione, tutti i domini appartenenti ai conti di Tirolo vennero conferiti al duca Leopoldo che cedeva Feltre e Belluno al Carrarese avendone in cambio una grossa somma di denaro (1384). Secondo il Prati in questa cessione era compresa pure la Valsugana e il Primiero (Prati 1923, p. 19).</p> <p>Nel 1385, in conseguenza di una lite scoppiata tra Siccone II di Caldonazzo e Alberto della Scala, Signore di Vicenza, per uno sconfinamento e razzia di pecore sull'altipiano, la Valsugana fu messa a ferro e fuoco dall'esercito vicentino sceso in valle dalla parte di Lavarone. Borgo, come molti altri paesi, venne rasa al suolo e dovette essere ricostruita dalle fondamenta.</p>	
--	--	--

<p>Anche Castel San Pietro venne completamente distrutto (Montebello 1973, doc., pp. 73-74).</p> <p>Tre anni dopo Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, s'impadronisce delle città appartenenti al Carrara, comprese Feltre e Belluno, e di conseguenza anche della Valsugana la quale rimarrà sotto il dominio visconteo fino al 1402, anno della sua morte. Morto il Visconti, le città venete, piuttosto che subire nuovamente il dominio dei Carraresi, scelgono liberamente di darsi alla Repubblica di San Marco. Nel 1406 anche Feltre passa sotto la Signoria di Venezia. Di conseguenza la Valsugana, come dipendenza di Feltre, viene rivendicata dai Veneziani. Sul supposto passaggio della valle alla Repubblica Veneta non sono pervenuti documenti e alcuni suppongono che tale passaggio sia avvenuto solo dopo il 1410.</p> <p>Nel 1410 al Duca Leopoldo d'Austria succede Federico IV detto "Il Tascavuota" il quale nelle sue mire espansionistiche si preparava già a riconquistare la Valsugana allegando come scusa i precedenti diritti acquisiti dalla sua famiglia. Spaventati dalle mire espansionistiche del Duca, i signori locali tra i quali Giacomo di Caldonazzo signore di Telvana, Antonio e Catrono (o Castruccio) d'Ivano, anziché riconoscere la signoria del Tascavuota, fanno atto di sottomissione a Venezia chiedendone al contempo la protezione.</p> <p>Nell'estate del 1412 Federico Tascavuota invade con le sue truppe la Valsugana ponendo l'assedio ai castelli di Telvana e di Ivano i quali dopo una breve resistenza sono costretti a capitolare.</p> <p>L'anno seguente, a Merano il 2 agosto del 1413, il Vescovo di Feltre e Belluno, Principe Enrico de Scarampis (1404-1440), zio materno di Federico IV, riaffermando la propria teorica superiorità feudale, concesse al duca d'Austria i castelli e le giurisdizioni di Tesòbo, San Pietro e Telvana, con il pretesto che i Caldonazzo- Castelnuovo non avevano rinnovato la</p>	<p>Anche Castel San Pietro venne completamente distrutto (Montebello 1973, doc., pp. 73-74).</p> <p>Tre anni dopo Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, s'impadronisce delle città appartenenti al Carrara, comprese Feltre e Belluno, e di conseguenza anche della Valsugana la quale rimarrà sotto il dominio visconteo fino al 1402, anno della sua morte. Morto il Visconti, le città venete, piuttosto che subire nuovamente il dominio dei Carraresi, scelgono liberamente di darsi alla Repubblica di San Marco. Nel 1406 anche Feltre passa sotto la Signoria di Venezia. Di conseguenza la Valsugana, come dipendenza di Feltre, viene rivendicata dai Veneziani. Sul supposto passaggio della valle alla Repubblica Veneta non sono pervenuti documenti e alcuni suppongono che tale passaggio sia avvenuto solo dopo il 1410.</p> <p>Nel 1410 al Duca Leopoldo d'Austria succede Federico IV detto "Il Tascavuota" il quale nelle sue mire espansionistiche si preparava già a riconquistare la Valsugana allegando come scusa i precedenti diritti acquisiti dalla sua famiglia. Spaventati dalle mire espansionistiche del Duca, i signori locali tra i quali Giacomo di Caldonazzo signore di Telvana, Antonio e Catrono (o Castruccio) d'Ivano, anziché riconoscere la signoria del Tascavuota, fanno atto di sottomissione a Venezia chiedendone al contempo la protezione.</p> <p>Nell'estate del 1412 Federico Tascavuota invade con le sue truppe la Valsugana ponendo l'assedio ai castelli di Telvana e di Ivano i quali dopo una breve resistenza sono costretti a capitolare.</p> <p>L'anno seguente, a Merano il 2 agosto del 1413, il Vescovo di Feltre e Belluno, Principe Enrico de Scarampis (1404-1440), zio materno di Federico IV, riaffermando la propria teorica superiorità feudale, concesse al duca d'Austria i castelli e le giurisdizioni di Tesòbo, San Pietro e Telvana, con il pretesto che i Caldonazzo- Castelnuovo non avevano rinnovato la</p>	
--	---	--

<p>richiesta di investitura (Montebello 1793, pp. 104-107). Con quest'atto si istituiscono anche le tre giurisdizioni di Telvana, Castellalto-San Pietro e Ivano che vengono assegnate a uomini di fiducia di Federico Tascavuota. Si conclude così il lungo e confuso periodo delle contese fra le diverse signorie della valle e inizia la storia, destinata a durare quattro secoli, del legame tra la Bassa Valsugana ed il Tirolo, che divenne quindi legame con l'Impero stesso quando la casa d'Austria rese ereditario il titolo.</p> <p>Espulsi gli antichi signori, nominati nuovi capitani e vicari dei conti di Tirolo, si assiste in Valsugana ad un periodo di relativa tranquillità dopo le tormentate e cruente vicende del passaggio dall'età comunale a quella delle Signorie. I duchi d'Austria sostituirono poi alle antiche famiglie feudali e signorili della zona nuove famiglie alle quali accordarono, a titolo di feudo, i diritti di giurisdizione sui territori spettanti ai singoli castelli, provocando con questo un notevole malcontento nella popolazione che preferiva il diretto dominio dei duchi d'Austria.</p> <p>La Conca del Tesino nel 1479 fu contagiata dalla peste. Per far cessare il flagello e per proteggersi da future epidemie, i Tesini eressero come voto due chiese, una dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano a Pieve (1479) e l'altra dedicata ai Santi Rocco e Pantaleone (dopo il 1481) a Castello.</p> <p>Il passaggio della Valsugana orientale ai duchi d'Austria diede origine ad una seconda ondata di immigrazione tedesca, più numerosa nelle giurisdizioni di Telvana e Castellalto. Nella prima, l'insediamento a Telvana nel 1462 dei Welsperg (Balthasar), provenienti dal castello di Welsperg (Monguelfo) e prima ancora dalla Svevia (Baviera), richiamò al loro servizio numerose categorie di persone di lingua tedesca come soldati, artigiani, armaioli, minatori, e altre ancora. Per loro a Borgo veniva creata nel Quattrocento la seconda parrocchia</p>	<p>richiesta di investitura (Montebello 1793, pp. 104-107). Con quest'atto si istituiscono anche le tre giurisdizioni di Telvana, Castellalto-San Pietro e Ivano che vengono assegnate a uomini di fiducia di Federico Tascavuota. Si conclude così il lungo e confuso periodo delle contese fra le diverse signorie della valle e inizia la storia, destinata a durare quattro secoli, del legame tra la Bassa Valsugana ed il Tirolo, che divenne quindi legame con l'Impero stesso quando la casa d'Austria rese ereditario il titolo.</p> <p>Espulsi gli antichi signori, nominati nuovi capitani e vicari dei conti di Tirolo, si assiste in Valsugana ad un periodo di relativa tranquillità dopo le tormentate e cruente vicende del passaggio dall'età comunale a quella delle Signorie. I duchi d'Austria sostituirono poi alle antiche famiglie feudali e signorili della zona nuove famiglie alle quali accordarono, a titolo di feudo, i diritti di giurisdizione sui territori spettanti ai singoli castelli, provocando con questo un notevole malcontento nella popolazione che preferiva il diretto dominio dei duchi d'Austria.</p> <p>La Conca del Tesino nel 1479 fu contagiata dalla peste. Per far cessare il flagello e per proteggersi da future epidemie, i Tesini eressero come voto due chiese, una dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano a Pieve (1479) e l'altra dedicata ai Santi Rocco e Pantaleone (dopo il 1481) a Castello.</p> <p>Il passaggio della Valsugana orientale ai duchi d'Austria diede origine ad una seconda ondata di immigrazione tedesca, più numerosa nelle giurisdizioni di Telvana e Castellalto. Nella prima, l'insediamento a Telvana nel 1462 dei Welsperg (Balthasar), provenienti dal castello di Welsperg (Monguelfo) e prima ancora dalla Svevia (Baviera), richiamò al loro servizio numerose categorie di persone di lingua tedesca come soldati, artigiani, armaioli, minatori, e altre ancora. Per loro a Borgo veniva creata nel Quattrocento la seconda parrocchia</p>	
--	--	--

<p>facente capo alla chiesa di Santa Croce dove si officiava in tedesco.</p> <p>Anche a Telve, al principio del Cinquecento, la presenza alemanna, formata per lo più da minatori e roncadori, doveva essere piuttosto consistente se nel 1518 Lorenzo Campeggio, Vescovo di Feltre, concedeva licenza di celebrare e di esercitare cura d'anime nella diocesi a Don Colmanno Kaisler e a Don Bernardino Haynzmann della diocesi di Augusta (Morizzo 1911, p. 2).</p> <p>Nel 1487, durante la guerra tra Venezia e Sigismondo d'Austria, la Valsugana fu nuovamente teatro di scontri, passando per un breve periodo sotto la Repubblica Veneta. Questi scontri portarono tra l'altro alla distruzione di Telve e all'occupazione del castello d'Ivano (Zieger 1968, p. 165).</p> <p>Nuovamente nei primi decenni del Cinquecento la valle fu coinvolta nella guerra dell'Imperatore Massimiliano I e la Lega di Cambrai contro la Repubblica di San Marco, con il passaggio di truppe, scontri armati, saccheggi, stragi, devastazioni, razzie e disordini. L'imperatore stesso nel 1509, transitando per la Valsugana, si fermò nel castello d'Ivano.</p> <p>Uno dei fatti più terribili della guerra fu l'eccidio di Feltre, concluso con l'incendio della città. Il Cambruzzi dice che il fautore dell'incendio fu un certo Ippolito Peloso di Castel Tesino, che nudrito fra quelle orride balze, avea appresa la fierezza delle belve. Pretendeva egli gran merito, per aver primo degli altri posto il fuoco (Cambruzzi 1873, p. 246). Lo storico ci dice anche che per questa sua impresa il Peloso ricevette come ricompensa dall'Imperatore l'impiccagione. Anche il Montebello parla del Peloso facendoci sapere che prima di lui, nel 1509, i Feltrini avevano incendiato Pieve, Castello e Grigno (Montebello 1793, p. 111).</p> <p>È probabile che sia collegata a questi fatti la terribile peste scoppiata in quegli anni, che spopolò la valle</p>	<p>facente capo alla chiesa di Santa Croce dove si officiava in tedesco.</p> <p>Anche a Telve, al principio del Cinquecento, la presenza alemanna, formata per lo più da minatori e roncadori, doveva essere piuttosto consistente se nel 1518 Lorenzo Campeggio, Vescovo di Feltre, concedeva licenza di celebrare e di esercitare cura d'anime nella diocesi a Don Colmanno Kaisler e a Don Bernardino Haynzmann della diocesi di Augusta (Morizzo 1911, p. 2).</p> <p>Nel 1487, durante la guerra tra Venezia e Sigismondo d'Austria, la Valsugana fu nuovamente teatro di scontri, passando per un breve periodo sotto la Repubblica Veneta. Questi scontri portarono tra l'altro alla distruzione di Telve e all'occupazione del castello d'Ivano (Zieger 1968, p. 165).</p> <p>Nuovamente nei primi decenni del Cinquecento la valle fu coinvolta nella guerra dell'Imperatore Massimiliano I e la Lega di Cambrai contro la Repubblica di San Marco, con il passaggio di truppe, scontri armati, saccheggi, stragi, devastazioni, razzie e disordini. L'imperatore stesso nel 1509, transitando per la Valsugana, si fermò nel castello d'Ivano.</p> <p>Uno dei fatti più terribili della guerra fu l'eccidio di Feltre, concluso con l'incendio della città. Il Cambruzzi dice che il fautore dell'incendio fu un certo Ippolito Peloso di Castel Tesino, che nudrito fra quelle orride balze, avea appresa la fierezza delle belve. Pretendeva egli gran merito, per aver primo degli altri posto il fuoco (Cambruzzi 1873, p. 246). Lo storico ci dice anche che per questa sua impresa il Peloso ricevette come ricompensa dall'Imperatore l'impiccagione. Anche il Montebello parla del Peloso facendoci sapere che prima di lui, nel 1509, i Feltrini avevano incendiato Pieve, Castello e Grigno (Montebello 1793, p. 111).</p> <p>È probabile che sia collegata a questi fatti la terribile peste scoppiata in quegli anni, che spopolò la valle</p>	
---	---	--

<p>(Montebello 1793, p. 287) e contro la quale nel 1509 la popolazione di Borgo eresse come voto l'Oratorio di San Rocco.</p> <p>Nel 1516, con il trattato di pace che sanciva la fine della guerra, la Valsugana con annessa la fortezza del Covolo veniva riconfermata agli Asburgo e i territori aggregati al Tirolo vennero chiamati "I Confini d'Italia".</p> <p>La tranquillità in valle durò meno di una decina di anni perché nuovamente nel terzo decennio del secolo essa fu uno dei teatri della cosiddetta "Guerra Rustica", una rivolta soprattutto di contadini contro la tirannia e lo strapotere di principi e signorotti locali. La guerra, partita dalla Germania dopo la Riforma Luterana, coinvolse varie regioni dell'impero compreso il Principato Vescovile di Trento. A Borgo i primi sentori del malcontento della popolazione contro le vessazioni dei giurisdicenti di Telvana si ebbero nel 1520 quando scoppiò una rivolta contro il dinasta Sigismondo III Welsperg che aveva risposto con le armi alle giuste richieste di uno Statuto da parte della Comunità.</p> <p>L'esplosione della rivolta contadina in Valsugana e in Trentino si ebbe nel 1525. I contadini di Strigno, assaltato e preso il castello d'Ivano, uccisero il capitano Giorgio Pucler. A Borgo i rivoltosi, dopo aver fatto giuramento nella chiesa di San Rocco, attentarono alla vita del dinasta che si salvò per miracolo, saccheggiando poi la casa del Luciani, capitano di Telvana. La rivolta fu domata nel sangue soprattutto per opera di Francesco di Castellato, capitano delle milizie del Clesio. Il 23 dicembre del 1525 nella pubblica piazza di Trento molti rivoltosi fatti prigionieri vennero giustiziati. Tra essi c'era anche il pittore Francesco Corradi che sembra abbia avuto un ruolo non secondario nella rivolta e al quale fu tagliata la lingua (Costa 1993, p. 453).</p> <p>Nel 1609 l'Arciduca Massimiliano concedeva alle tre giurisdizioni della Valsugana Inferiore i tanto desiderati Statuti che portavano ad un netto miglioramento dei</p>	<p>(Montebello 1793, p. 287) e contro la quale nel 1509 la popolazione di Borgo eresse come voto l'Oratorio di San Rocco.</p> <p>Nel 1516, con il trattato di pace che sanciva la fine della guerra, la Valsugana con annessa la fortezza del Covolo veniva riconfermata agli Asburgo e i territori aggregati al Tirolo vennero chiamati "I Confini d'Italia".</p> <p>La tranquillità in valle durò meno di una decina di anni perché nuovamente nel terzo decennio del secolo essa fu uno dei teatri della cosiddetta "Guerra Rustica", una rivolta soprattutto di contadini contro la tirannia e lo strapotere di principi e signorotti locali. La guerra, partita dalla Germania dopo la Riforma Luterana, coinvolse varie regioni dell'impero compreso il Principato Vescovile di Trento. A Borgo i primi sentori del malcontento della popolazione contro le vessazioni dei giurisdicenti di Telvana si ebbero nel 1520 quando scoppiò una rivolta contro il dinasta Sigismondo III Welsperg che aveva risposto con le armi alle giuste richieste di uno Statuto da parte della Comunità.</p> <p>L'esplosione della rivolta contadina in Valsugana e in Trentino si ebbe nel 1525. I contadini di Strigno, assaltato e preso il castello d'Ivano, uccisero il capitano Giorgio Pucler. A Borgo i rivoltosi, dopo aver fatto giuramento nella chiesa di San Rocco, attentarono alla vita del dinasta che si salvò per miracolo, saccheggiando poi la casa del Luciani, capitano di Telvana. La rivolta fu domata nel sangue soprattutto per opera di Francesco di Castellato, capitano delle milizie del Clesio. Il 23 dicembre del 1525 nella pubblica piazza di Trento molti rivoltosi fatti prigionieri vennero giustiziati. Tra essi c'era anche il pittore Francesco Corradi che sembra abbia avuto un ruolo non secondario nella rivolta e al quale fu tagliata la lingua (Costa 1993, p. 453).</p> <p>Nel 1609 l'Arciduca Massimiliano concedeva alle tre giurisdizioni della Valsugana Inferiore i tanto desiderati Statuti che portavano ad un netto miglioramento dei</p>	
---	--	--

<p>rapporti tra le varie comunità locali e i dinasti di turno. All'inizio del Seicento, secondo quanto scrive il nobile Armenio Ceschi di Santa Croce nella sua Storia della Famiglia Ceschi di Santa Croce (Ceschi 1740 ca., ms.), venne introdotto in Valsugana da parte dei Ceschi l'allevamento del baco da seta e la conseguente coltura del gelso. L'allevamento, inizialmente osteggiato dalla popolazione, divenne in seguito una delle fonti economiche più importanti della valle con la creazione di numerose filande a Borgo e nei paesi del circondario. Nel 1665 si estingueva la linea amburghese dei conti di Tirolo e il Tirolo con la Valsugana passava sotto il diretto dominio della Casa Imperiale con Leopoldo I, con la differenza che, mentre i primi avevano sempre riconosciuto il diritto d'investitura del Vescovo di Feltre per le tre giurisdizioni di Telvana, Castellalto e Ivano, i secondi nel 1670, per bocca dell'Arciduca Ferdinando, dichiaravano di non riconoscere tale diritto, ma di considerare la Valsugana un proprio diretto dominio. Nel 1679 i Conti Wolkenstein-Trotsburg ricevono in feudo dalla Casa d'Austria la Giurisdizione d'Ivano con il castello, tramutato nel 1750 in titolo perpetuo dall'Imperatrice Maria Teresa.</p> <p>Dalla fine della guerra rustica fino alle campagne napoleoniche la valle visse un periodo di relativa tranquillità, almeno stando a quanto scrive il Montebello: Da tale epoca (1525) questo paese non si vide più inquietato da militari azioni, e s'incammina già a tre secoli di continua pace, che la Divina Provvidenza perpetuamente conservi (Montebello, 1793, p. 126).</p> <p>Verso la fine del XVII secolo inizia nella conca del Tesino la produzione di stampe popolari la cui invenzione, messa a punto verso la metà del secolo dall'intagliatore locale Antonio Morando (o Morandi) di Pieve, venne in seguito sviluppata e perfezionata dai Remondini di Bassano. Il commercio delle stampe, che in un primo momento aveva affiancato la pastorizia, da sempre la</p>	<p>rapporti tra le varie comunità locali e i dinasti di turno. All'inizio del Seicento, secondo quanto scrive il nobile Armenio Ceschi di Santa Croce nella sua Storia della Famiglia Ceschi di Santa Croce (Ceschi 1740 ca., ms.), venne introdotto in Valsugana da parte dei Ceschi l'allevamento del baco da seta e la conseguente coltura del gelso. L'allevamento, inizialmente osteggiato dalla popolazione, divenne in seguito una delle fonti economiche più importanti della valle con la creazione di numerose filande a Borgo e nei paesi del circondario. Nel 1665 si estingueva la linea amburghese dei conti di Tirolo e il Tirolo con la Valsugana passava sotto il diretto dominio della Casa Imperiale con Leopoldo I, con la differenza che, mentre i primi avevano sempre riconosciuto il diritto d'investitura del Vescovo di Feltre per le tre giurisdizioni di Telvana, Castellalto e Ivano, i secondi nel 1670, per bocca dell'Arciduca Ferdinando, dichiaravano di non riconoscere tale diritto, ma di considerare la Valsugana un proprio diretto dominio. Nel 1679 i Conti Wolkenstein-Trotsburg ricevono in feudo dalla Casa d'Austria la Giurisdizione d'Ivano con il castello, tramutato nel 1750 in titolo perpetuo dall'Imperatrice Maria Teresa.</p> <p>Dalla fine della guerra rustica fino alle campagne napoleoniche la valle visse un periodo di relativa tranquillità, almeno stando a quanto scrive il Montebello: Da tale epoca (1525) questo paese non si vide più inquietato da militari azioni, e s'incammina già a tre secoli di continua pace, che la Divina Provvidenza perpetuamente conservi (Montebello, 1793, p. 126).</p> <p>Verso la fine del XVII secolo inizia nella conca del Tesino la produzione di stampe popolari la cui invenzione, messa a punto verso la metà del secolo dall'intagliatore locale Antonio Morando (o Morandi) di Pieve, venne in seguito sviluppata e perfezionata dai Remondini di Bassano. Il commercio delle stampe, che in un primo momento aveva affiancato la pastorizia, da sempre la</p>	
---	--	--

<p>principale fonte economica della conca, divenne in seguito una delle attività più redditizie arrivando i cromeri tesini con le loro merci in tutti i paesi d'Europa fino alla lontana Russia, aprendo negozi e acquistando palazzi in città come Parigi, Amsterdam, Varsavia, San Pietroburgo e Mosca. Il momento d'oro del commercio ambulante si ebbe nella seconda metà del XIX secolo. Come accennato precedentemente, il 16 aprile 1786 avviene il passaggio ufficiale della Valsugana alla Diocesi di Trento. La dipendenza per oltre un millennio dalla Diocesi di Feltre ha fatto sì che in valle si potessero conservare oltre alla parlata veneta, anche usi, costumi, tradizioni, arte e cultura che altrimenti avrebbero rischiato di venir meno o essere assorbiti e contaminati soprattutto nel lungo periodo di dominazione austriaca, durato oltre quattro secoli, con i Conti di Tirolo, prima, e la casa d'Austria poi.</p> <p>La rivoluzione francese e le conseguenti campagne napoleoniche coinvolsero per almeno due decenni anche la Valsugana. Il 6 settembre 1796 Napoleone, nell'azione di inseguimento delle truppe austriache comandate dal generale Wurmser, pernottò a Borgo, ospite del dottor Prospero Zanetti come ricorda la lapide marmorea murata nella facciata del palazzo. Il giorno seguente il Bonaparte, seguito da 15.000 uomini, riprese l'inseguimento e, raggiunti gli Austriaci a Bassano, si scontrò con essi vincendoli. I passaggi di truppe, gli scontri, le sopraffazioni e tutto quello che seguì continuarono ancora per alcuni anni, fino alla pace di Luneville del 1801 con cui si restituiva all'Austria il Trentino e tutta la Valsugana, dichiarando decaduto il principato vescovile di Trento.</p> <p>Nel 1805 con la pace di Presburgo, seguita a nuove guerre, la Valsugana con il Trentino passava sotto il Regno di Baviera rimanendovi fino al 1810 quando, in seguito ad una nuova campagna napoleonica, veniva incorporata al Regno Italico. Nonostante i continui</p>	<p>principale fonte economica della conca, divenne in seguito una delle attività più redditizie arrivando i cromeri tesini con le loro merci in tutti i paesi d'Europa fino alla lontana Russia, aprendo negozi e acquistando palazzi in città come Parigi, Amsterdam, Varsavia, San Pietroburgo e Mosca. Il momento d'oro del commercio ambulante si ebbe nella seconda metà del XIX secolo. Come accennato precedentemente, il 16 aprile 1786 avviene il passaggio ufficiale della Valsugana alla Diocesi di Trento. La dipendenza per oltre un millennio dalla Diocesi di Feltre ha fatto sì che in valle si potessero conservare oltre alla parlata veneta, anche usi, costumi, tradizioni, arte e cultura che altrimenti avrebbero rischiato di venir meno o essere assorbiti e contaminati soprattutto nel lungo periodo di dominazione austriaca, durato oltre quattro secoli, con i Conti di Tirolo, prima, e la casa d'Austria poi.</p> <p>La rivoluzione francese e le conseguenti campagne napoleoniche coinvolsero per almeno due decenni anche la Valsugana. Il 6 settembre 1796 Napoleone, nell'azione di inseguimento delle truppe austriache comandate dal generale Wurmser, pernottò a Borgo, ospite del dottor Prospero Zanetti come ricorda la lapide marmorea murata nella facciata del palazzo. Il giorno seguente il Bonaparte, seguito da 15.000 uomini, riprese l'inseguimento e, raggiunti gli Austriaci a Bassano, si scontrò con essi vincendoli. I passaggi di truppe, gli scontri, le sopraffazioni e tutto quello che seguì continuarono ancora per alcuni anni, fino alla pace di Luneville del 1801 con cui si restituiva all'Austria il Trentino e tutta la Valsugana, dichiarando decaduto il principato vescovile di Trento.</p> <p>Nel 1805 con la pace di Presburgo, seguita a nuove guerre, la Valsugana con il Trentino passava sotto il Regno di Baviera rimanendovi fino al 1810 quando, in seguito ad una nuova campagna napoleonica, veniva incorporata al Regno Italico. Nonostante i continui</p>	
--	---	--

<p>cambiamenti di regime, in questo periodo la valle non fu coinvolta in fatti d'arme clamorosi se si esclude un attentato al generale francese Baraguay d'Hilliers, in transito per Borgo, che rischiò di far radere al suolo il paese. Il dominio francese terminò nel 1813 con la rioccupazione delle truppe austriache del Trentino che con il Congresso di Vienna, il 7 aprile 1815, fu ufficialmente restituito all'Austria e incorporato nella Provincia del Tirolo.</p> <p>L'amministrazione austriaca intervenne con saggi provvedimenti a riassetare l'economia e le condizioni di vita della valle, amministrandola alla stregua delle altre province.</p> <p>I moti rivoluzionari del 1848 videro la partecipazione sporadica di insorti anche della Valsugana con esiti molto modesti. Diversamente, nel 1866, durante la Terza guerra d'Indipendenza la Valsugana ebbe una notevole importanza e fu teatro di alcune fortunate azioni delle truppe italiane comandate dal generale Medici.</p> <p>Nel 1882 tutta la valle fu sconvolta da una terribile alluvione che mise in ginocchio la povera economia locale rendendo improduttivi per anni i fertili terreni agricoli. In conseguenza di ciò parte della popolazione fu costretta ad abbandonare case e campagne e cercare fortuna all'estero, chi in Europa e chi oltreoceano in Brasile. Molti abitanti della valle, provenienti in particolare dalle zone di Roncegno e Ospedaletto, secondo un progetto di ripopolamento della regione dell'Imperatore Francesco Giuseppe, si trasferirono in Bosnia, a quel tempo territorio ottomano sotto l'amministrazione dell'Impero Austro-Ungarico, fondando il paese di Stivor.</p> <p>Qualche decennio prima la Valsugana fu colpita dalla moria del baco da seta che sconvolse la già povera economia. Fu allora che un sacerdote, don Giuseppe Grazioli, curato a Ivano, compì una serie di viaggi in</p>	<p>cambiamenti di regime, in questo periodo la valle non fu coinvolta in fatti d'arme clamorosi se si esclude un attentato al generale francese Baraguay d'Hilliers, in transito per Borgo, che rischiò di far radere al suolo il paese. Il dominio francese terminò nel 1813 con la rioccupazione delle truppe austriache del Trentino che con il Congresso di Vienna, il 7 aprile 1815, fu ufficialmente restituito all'Austria e incorporato nella Provincia del Tirolo.</p> <p>L'amministrazione austriaca intervenne con saggi provvedimenti a riassetare l'economia e le condizioni di vita della valle, amministrandola alla stregua delle altre province.</p> <p>I moti rivoluzionari del 1848 videro la partecipazione sporadica di insorti anche della Valsugana con esiti molto modesti. Diversamente, nel 1866, durante la Terza guerra d'Indipendenza la Valsugana ebbe una notevole importanza e fu teatro di alcune fortunate azioni delle truppe italiane comandate dal generale Medici.</p> <p>Nel 1882 tutta la valle fu sconvolta da una terribile alluvione che mise in ginocchio la povera economia locale rendendo improduttivi per anni i fertili terreni agricoli. In conseguenza di ciò parte della popolazione fu costretta ad abbandonare case e campagne e cercare fortuna all'estero, chi in Europa e chi oltreoceano in Brasile. Molti abitanti della valle, provenienti in particolare dalle zone di Roncegno e Ospedaletto, secondo un progetto di ripopolamento della regione dell'Imperatore Francesco Giuseppe, si trasferirono in Bosnia, a quel tempo territorio ottomano sotto l'amministrazione dell'Impero Austro-Ungarico, fondando il paese di Stivor.</p> <p>Qualche decennio prima la Valsugana fu colpita dalla moria del baco da seta che sconvolse la già povera economia. Fu allora che un sacerdote, don Giuseppe Grazioli, curato a Ivano, compì una serie di viaggi in</p>	
---	--	--

<p>Dalmazia, Romania, nel Caucaso arrivando fino in Giappone e riuscendo finalmente a portare da quel lontano paese un nuovo seme del baco da seta che permise ai nostri paesi di riprendere il prezioso allevamento.</p> <p>Un notevole progresso per lo sviluppo della valle fu raggiunto nel 1896 con l'inaugurazione della ferrovia della Valsugana che a quel tempo arrivava fino a Grigno. Dopo mezzo secolo di pace e relativa tranquillità, il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria: è la Prima Guerra Mondiale e la Valsugana si viene a trovare proprio sulla linea del fronte. Dopo tre anni di guerra, il 4 novembre l'Austria si arrende. Come sia uscita la valle da questa catastrofe apocalittica è difficile immaginarlo realmente nonostante le molte fotografie dell'epoca, le cronache degli avvenimenti e i racconti dei protagonisti. Il 10 settembre 1919, con la firma del Trattato di pace tra Italia e Austria, a Saint Germain, il Trentino, l'Alto Adige e l'Ampezzano passano dalla sovranità austriaca a quella italiana, e avviene così l'annessione di fatto al Regno d'Italia. Il 26 settembre 1920 viene promulgata la legge che sancisce l'annessione del Trentino all'Italia. Gran parte dei paesi della Valsugana erano stati bombardati e bruciati. A Telve di Sopra per esempio, oltre alla chiesa restavano in piedi solo tre case. Nonostante questa situazione spettrale la valle nel giro di pochi anni si rimise in piedi. I profughi e i reduci ritornati a casa ricostruirono tutto quello che la guerra aveva distrutto e molto di più.</p> <p>Nel 1928 il Governo Fascista, nel progetto di riordino dell'amministrazione pubblica, con Regio Decreto n° 839 del 3 marzo 1928, ordina che i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno siano aggregati al Comune di Borgo Valsugana, e così anche per i comuni degli altri circondari. I comuni della Valsugana ritorneranno alla loro autonomia il 3 febbraio 1947 con un decreto del Capo provvisorio della neonata</p>	<p>Dalmazia, Romania, nel Caucaso arrivando fino in Giappone e riuscendo finalmente a portare da quel lontano paese un nuovo seme del baco da seta che permise ai nostri paesi di riprendere il prezioso allevamento.</p> <p>Un notevole progresso per lo sviluppo della valle fu raggiunto nel 1896 con l'inaugurazione della ferrovia della Valsugana che a quel tempo arrivava fino a Grigno. Dopo mezzo secolo di pace e relativa tranquillità, il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria: è la Prima Guerra Mondiale e la Valsugana si viene a trovare proprio sulla linea del fronte. Dopo tre anni di guerra, il 4 novembre l'Austria si arrende. Come sia uscita la valle da questa catastrofe apocalittica è difficile immaginarlo realmente nonostante le molte fotografie dell'epoca, le cronache degli avvenimenti e i racconti dei protagonisti. Il 10 settembre 1919, con la firma del Trattato di pace tra Italia e Austria, a Saint Germain, il Trentino, l'Alto Adige e l'Ampezzano passano dalla sovranità austriaca a quella italiana, e avviene così l'annessione di fatto al Regno d'Italia. Il 26 settembre 1920 viene promulgata la legge che sancisce l'annessione del Trentino all'Italia. Gran parte dei paesi della Valsugana erano stati bombardati e bruciati. A Telve di Sopra per esempio, oltre alla chiesa restavano in piedi solo tre case. Nonostante questa situazione spettrale la valle nel giro di pochi anni si rimise in piedi. I profughi e i reduci ritornati a casa ricostruirono tutto quello che la guerra aveva distrutto e molto di più.</p> <p>Nel 1928 il Governo Fascista, nel progetto di riordino dell'amministrazione pubblica, con Regio Decreto n° 839 del 3 marzo 1928, ordina che i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno siano aggregati al Comune di Borgo Valsugana, e così anche per i comuni degli altri circondari. I comuni della Valsugana ritorneranno alla loro autonomia il 3 febbraio 1947 con un decreto del Capo provvisorio della neonata</p>	
--	---	--

<p>Repubblica Italiana.</p> <p>La Seconda guerra Mondiale, pur con tutti i disagi legati ad ogni conflitto, non causò danni ingenti al patrimonio edilizio e silvo-agricolo. I danni furono provocati per lo più da bombardamenti aerei o da azioni militari attuate durante la Resistenza partigiana e la ritirata nazista. A Borgo Valsugana il 2 maggio 1945 i tedeschi fecero saltare in aria la Casa Romani, sede del loro comando, provocando un tremendo boato che causò notevoli danni anche alle case vicine e provocò un incendio che durò due giorni (Costa 1995, p. 818).</p> <p>Passato il periodo di ricostruzione postbellica, la Valsugana, come il resto del Trentino e dell'Italia, venne investita all'inizio degli anni Sessanta da quello che fu definito il boom economico. Questo boom, se da un lato portò ad un notevole miglioramento del livello di vita, dall'altro, per la sua natura spontanea e caotica, concretizzata nello specifico da una notevole espansione edilizia che vedeva sorgere un po' ovunque strutture abitative, commerciali e produttive, contribuì in parte allo snaturamento dei centri storici.</p> <p>L'immagine di un campanile, di qualche vetusta chiesetta o di un'edicola votiva non deve diventare il malinconico segno di un passato illustre e denso di vita, ma la testimonianza viva di un patrimonio storico, culturale e artistico che, perpetuandosi nel presente, indica la via da seguire nel futuro.</p> <p>© Vittorio Fabris, luglio 2008</p> <p>Bibliografia FRANCESCO AMBROSI, La Valsugana descritta al viaggiatore, Marchetto, Borgo Valsugana 1880, rist. anast. Rossi 1982. GIUSEPPE ANDRICH – NILO TIEZZA (a cura di), Diocesi di Belluno e Feltre, Gregoriana libreria editrice, Padova 1996. MARCO BELLABARBA – GIUSEPPE OLMI (a cura di),</p>	<p>Repubblica Italiana.</p> <p>La Seconda guerra Mondiale, pur con tutti i disagi legati ad ogni conflitto, non causò danni ingenti al patrimonio edilizio e silvo-agricolo. I danni furono provocati per lo più da bombardamenti aerei o da azioni militari attuate durante la Resistenza partigiana e la ritirata nazista. A Borgo Valsugana il 2 maggio 1945 i tedeschi fecero saltare in aria la Casa Romani, sede del loro comando, provocando un tremendo boato che causò notevoli danni anche alle case vicine e provocò un incendio che durò due giorni (Costa 1995, p. 818).</p> <p>Passato il periodo di ricostruzione postbellica, la Valsugana, come il resto del Trentino e dell'Italia, venne investita all'inizio degli anni Sessanta da quello che fu definito il boom economico. Questo boom, se da un lato portò ad un notevole miglioramento del livello di vita, dall'altro, per la sua natura spontanea e caotica, concretizzata nello specifico da una notevole espansione edilizia che vedeva sorgere un po' ovunque strutture abitative, commerciali e produttive, contribuì in parte allo snaturamento dei centri storici.</p> <p>L'immagine di un campanile, di qualche vetusta chiesetta o di un'edicola votiva non deve diventare il malinconico segno di un passato illustre e denso di vita, ma la testimonianza viva di un patrimonio storico, culturale e artistico che, perpetuandosi nel presente, indica la via da seguire nel futuro.</p> <p>© Vittorio Fabris, luglio 2008</p> <p>Bibliografia FRANCESCO AMBROSI, La Valsugana descritta al viaggiatore, Marchetto, Borgo Valsugana 1880, rist. anast. Rossi 1982. GIUSEPPE ANDRICH – NILO TIEZZA (a cura di), Diocesi di Belluno e Feltre, Gregoriana libreria editrice, Padova 1996. MARCO BELLABARBA – GIUSEPPE OLMI (a cura di),</p>	
---	--	--

<p>Storia del Trentino. 4: L'età moderna, Il Mulino, Bologna 2002.</p> <p>SERGIO BENVENUTI, Storia del Trentino. Periodizzazione e cronologia politico istituzionale, Edizioni Panorama, Trento 1994.</p> <p>GIROLAMO BERTONDELLI, Ristretto della Valsugana et delle gratie miracolose della Madonna santissima d'Honea in quella situata, Gio Battista Pasquati, Padova 1665. OTTONE BRENTARI, Guida del Trentino, Bassano (VI), Pozzato 1891-1902; vol. II, Rist. anast., Sala Bolognese (BO), Forni 2003.</p> <p>LUCIANO BRIDA – GIAN PIERO SCIOCCHETTI, Castel Telvana e il Borgo, Edizioni Associazione "Amici della Storia", Pergine 1995.</p> <p>EZIO BUCHI (a cura di), Storia del Trentino. 2: L'età romana, Il Mulino, Bologna 2000.</p> <p>EZIO BUCHI, "I romani, Feltre e la Valsugana", in, LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, I, L'ultima Valle asciutta, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 130-182.</p> <p>GIULIO CANDOTTI, Torcegno, ieri e oggi. Cenni storici, religiosi, socio-economici, anagrafici e culturali di una comunità montana dal 1184 al 1996, Stampa Castaldi, Feltre (BL) 1997.</p> <p>GIULIO CANDOTTI – ALBANO TORGHELE, La comunità di Santa Brigida in Roncegno. Cenni storici della Chiesa e della Scuola, Gaiardo, Borgo Valsugana 1992.</p> <p>ENRICO CAVADA, "Testimonianze archeologiche dell'età romana nella Valsugana" in, LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, I, L'ultima Valle asciutta, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 195-222.</p> <p>P. MARIA ANTONIO CAMBRUZZI, Storia di Feltre, vol. I, Panfilo Castaldi Editrice, Feltre 1874, rist. anastatica 1971.</p> <p>P. MARIA ANTONIO CAMBRUZZI, Storia di Feltre, vol. II,</p>	<p>Storia del Trentino. 4: L'età moderna, Il Mulino, Bologna 2002.</p> <p>SERGIO BENVENUTI, Storia del Trentino. Periodizzazione e cronologia politico istituzionale, Edizioni Panorama, Trento 1994.</p> <p>GIROLAMO BERTONDELLI, Ristretto della Valsugana et delle gratie miracolose della Madonna santissima d'Honea in quella situata, Gio Battista Pasquati, Padova 1665. OTTONE BRENTARI, Guida del Trentino, Bassano (VI), Pozzato 1891-1902; vol. II, Rist. anast., Sala Bolognese (BO), Forni 2003.</p> <p>LUCIANO BRIDA – GIAN PIERO SCIOCCHETTI, Castel Telvana e il Borgo, Edizioni Associazione "Amici della Storia", Pergine 1995.</p> <p>EZIO BUCHI (a cura di), Storia del Trentino. 2: L'età romana, Il Mulino, Bologna 2000.</p> <p>EZIO BUCHI, "I romani, Feltre e la Valsugana", in, LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, I, L'ultima Valle asciutta, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 130-182.</p> <p>GIULIO CANDOTTI, Torcegno, ieri e oggi. Cenni storici, religiosi, socio-economici, anagrafici e culturali di una comunità montana dal 1184 al 1996, Stampa Castaldi, Feltre (BL) 1997.</p> <p>GIULIO CANDOTTI – ALBANO TORGHELE, La comunità di Santa Brigida in Roncegno. Cenni storici della Chiesa e della Scuola, Gaiardo, Borgo Valsugana 1992.</p> <p>ENRICO CAVADA, "Testimonianze archeologiche dell'età romana nella Valsugana" in, LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, I, L'ultima Valle asciutta, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 195-222.</p> <p>P. MARIA ANTONIO CAMBRUZZI, Storia di Feltre, vol. I, Panfilo Castaldi Editrice, Feltre 1874, rist. anastatica 1971.</p> <p>P. MARIA ANTONIO CAMBRUZZI, Storia di Feltre, vol. II,</p>	
---	--	--

<p>Panfilo Castaldi Editrice, Feltre 1873, rist. anastatica 1971.</p> <p>ANDREA CASTAGNETI – GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Storia del Trentino. 3: L'età medievale, Il Mulino, Bologna 2004.</p> <p>GIROLAMO ARMENIO CESCHI DI SANTA CROCE, Storia della Famiglia Ceschi di Santa Croce, ms, inedito, 1740 ca. – 1900 ca.</p> <p>ARMANDO COSTA, Ausugum, vl. I, Cassa rurale di Olle, Borgo Valsugana 1993. ARMANDO COSTA, Ausugum, vl. II, Cassa rurale di Olle, Borgo Valsugana 1994.</p> <p>ARMANDO COSTA, Ausugum, vl. III, Cassa rurale di Olle, Borgo Valsugana 1995. EMANUELE CURZEL, “Profilo Storico”; in: LIDIA FLÖSS (a cura di), I nomi locali dei comuni di Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, Trento 1998, pp. 30-39.</p> <p>GIAMPAOLO DALMERI – MICHELE LANZINGER “Marcèsina: scrigno della più antica preistoria trentina”, in: LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 47-65.</p> <p>VITTORIO FABRIS, Alla scoperta del Borgo, Comune di Borgo Valsugana, Borgo Valsugana 2004.</p> <p>VITTORIO FABRIS, Quando il Santo si fermava a Grigno. Le chiese del Comune di Grigno fra tradizione e modernità, Comune di Grigno, Grigno 2007</p> <p>ALBERTO FOLGHERAITER, I sentieri dell'infinito : storia dei Santuari del Trentino-Alto Adige, Curcu & Genovese, Trento 1999.</p> <p>SANDRA FRIZZERA, Stivor, odissea della speranza, Innocenti, Trento 1976.</p> <p>MARIA GARBARI – ANDREA LEONARDI (a cura di), Storia del Trentino. 5: L'età contemporanea 1803-1918, Il Mulino, Bologna 2003.</p> <p>ALDO GORFER, Le valli del Trentino. Trentino Orientale, Manfrini editore, Trento 1977.</p>	<p>Panfilo Castaldi Editrice, Feltre 1873, rist. anastatica 1971.</p> <p>ANDREA CASTAGNETI – GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Storia del Trentino. 3: L'età medievale, Il Mulino, Bologna 2004.</p> <p>GIROLAMO ARMENIO CESCHI DI SANTA CROCE, Storia della Famiglia Ceschi di Santa Croce, ms, inedito, 1740 ca. – 1900 ca.</p> <p>ARMANDO COSTA, Ausugum, vl. I, Cassa rurale di Olle, Borgo Valsugana 1993. ARMANDO COSTA, Ausugum, vl. II, Cassa rurale di Olle, Borgo Valsugana 1994.</p> <p>ARMANDO COSTA, Ausugum, vl. III, Cassa rurale di Olle, Borgo Valsugana 1995. EMANUELE CURZEL, “Profilo Storico”; in: LIDIA FLÖSS (a cura di), I nomi locali dei comuni di Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, Trento 1998, pp. 30-39.</p> <p>GIAMPAOLO DALMERI – MICHELE LANZINGER “Marcèsina: scrigno della più antica preistoria trentina”, in: LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 47-65.</p> <p>VITTORIO FABRIS, Alla scoperta del Borgo, Comune di Borgo Valsugana, Borgo Valsugana 2004.</p> <p>VITTORIO FABRIS, Quando il Santo si fermava a Grigno. Le chiese del Comune di Grigno fra tradizione e modernità, Comune di Grigno, Grigno 2007</p> <p>ALBERTO FOLGHERAITER, I sentieri dell'infinito : storia dei Santuari del Trentino-Alto Adige, Curcu & Genovese, Trento 1999.</p> <p>SANDRA FRIZZERA, Stivor, odissea della speranza, Innocenti, Trento 1976.</p> <p>MARIA GARBARI – ANDREA LEONARDI (a cura di), Storia del Trentino. 5: L'età contemporanea 1803-1918, Il Mulino, Bologna 2003.</p> <p>ALDO GORFER, Le valli del Trentino. Trentino Orientale, Manfrini editore, Trento 1977.</p>	
--	--	--

<p>GIOVANNI GOZZER, Profilo storico della Valsugana Inferiore, estratto dall'Annuario 1943-44 del Centro Scolastico Antonio Rosmini di Castelnuovo Valsugana.</p> <p>GIANFRANCO GRANELLO, "Sviluppo del Cristianesimo ed organizzazione ecclesiastica in Valsugana" in, Congresso La regione Trentino Alto Adige nel Medio Evo, Accademia roveretana degli Agiati, Rovereto (TN) 1986-87, A. 285 (1985), A. 6, vol. 25 fasc. A., pp. 231-251.</p> <p>GIANFRANCO GRANELLO, "La Valsugana nell'Alto Medioevo", in: LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 229-257.</p> <p>MICHELE LANZINGER, "Per una storia naturale dell'Alta Valsugana: schizzi geologici e paleontologici", in: GIUSEPPE BERLANDA (a cura di), Il Castello di Pergine, L'editore, Trento 1990, pp. 28-35.</p> <p>MICHELE LANZINGER – FRANCO MARZATICO – ANNALUISA PEDROTTI (a cura di), Storia del Trentino. 1: La preistoria e la protostoria, Il Mulino, Bologna 2001.</p> <p>MICHELE LANZINGER e MILA TOMMASEO PONZETTA, "Il più antico popolamento della Valsugana", in: LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 30-46.</p> <p>ANDREA LEONARDI – PAOLO POMBENI (a cura di), Storia del Trentino. 6: L'età contemporanea. Il Novecento, Il Mulino, Bologna 2005.</p> <p>DANIELE LORENZI, Ospedaletto tra storia e leggenda, Editrice Alcione, Trento 1991. ERNESTO LORENZI, Dizionario toponomastico trentino, Bologna, Forni 1932.</p> <p>GIULIA MASTRELLI ANZILOTTI, "Toponimi preromani e romani della Valsugana" in, LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici</p>	<p>GIOVANNI GOZZER, Profilo storico della Valsugana Inferiore, estratto dall'Annuario 1943-44 del Centro Scolastico Antonio Rosmini di Castelnuovo Valsugana.</p> <p>GIANFRANCO GRANELLO, "Sviluppo del Cristianesimo ed organizzazione ecclesiastica in Valsugana" in, Congresso La regione Trentino Alto Adige nel Medio Evo, Accademia roveretana degli Agiati, Rovereto (TN) 1986-87, A. 285 (1985), A. 6, vol. 25 fasc. A., pp. 231-251.</p> <p>GIANFRANCO GRANELLO, "La Valsugana nell'Alto Medioevo", in: LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 229-257.</p> <p>MICHELE LANZINGER, "Per una storia naturale dell'Alta Valsugana: schizzi geologici e paleontologici", in: GIUSEPPE BERLANDA (a cura di), Il Castello di Pergine, L'editore, Trento 1990, pp. 28-35.</p> <p>MICHELE LANZINGER – FRANCO MARZATICO – ANNALUISA PEDROTTI (a cura di), Storia del Trentino. 1: La preistoria e la protostoria, Il Mulino, Bologna 2001.</p> <p>MICHELE LANZINGER e MILA TOMMASEO PONZETTA, "Il più antico popolamento della Valsugana", in: LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 30-46.</p> <p>ANDREA LEONARDI – PAOLO POMBENI (a cura di), Storia del Trentino. 6: L'età contemporanea. Il Novecento, Il Mulino, Bologna 2005.</p> <p>DANIELE LORENZI, Ospedaletto tra storia e leggenda, Editrice Alcione, Trento 1991. ERNESTO LORENZI, Dizionario toponomastico trentino, Bologna, Forni 1932.</p> <p>GIULIA MASTRELLI ANZILOTTI, "Toponimi preromani e romani della Valsugana" in, LUCIANO CORETTI – GIANFRANCO GRANELLO (a cura di), I percorsi storici della Valsugana, II, La valle divisa, Castel Ivano Incontri,</p>	
--	--	--

<p>della Valsugana, Il, La valle divisa, Castel Ivano Incontri, Scurelle 2003, pp. 66-77. GIUSEPPE ANDREA MONTEBELLO, Notizie storiche topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero, Rovereto 1793. MARCO MORIZZO, Atti Visitati Feltrensi, ms., Feltre 1911, Archivio Diocesano Tridentino (ADT). ERMANNO PASQUALINI, I racconti di Casteltesino, Gaiardo, Borgo Valsugana 1988. ANTONIO PELLIN, Storia di Feltre, Castaldi Editore, Feltre 1944. JOSEF RIEDMANN, "Tra Impero e signorie" in, ANDREA CASTAGNETI – GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Storia del Trentino. 3: L'età medievale, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 229-254. FERRUCCIO ROMAGNA, Il Pievado di Strigno, Campanili Uniti, Strigno 1981. FERRUCCIO ROMAGNA, Villa Agnedo. Notizie storiche, Comune di Villa Agnedo, Scurelle 1998. FERRUCCIO ROMAGNA, Ivano Fracena. Notizie storiche, Comune di Ivano Fracena, Scurelle 2002. Storia del Trentino, 6 vll. Il mulino, Bologna 2000-2005. ALBANO TORGHELE, La comunità di Ronchi Valsugana: cenni di cronaca nelle vicende religiose e civili della comunità, 1860-1990, Gaiardo, (Borgo Valsugana, Trento) 1990. GEORGE WAITZ (a cura di), Paulus: Diaconus, Pauli Historia Langobardorum, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1978. CARLO ZANGHELLINI, "Strigno e la Bassa Valsugana alla luce di antiche cronache", Ed. Temi, Trento 1972. ANTONIO ZIEGER, Storia della regione trentina, Editrice Giovanni Seiser, Trento 1968.</p>	<p>Scurelle 2003, pp. 66-77. GIUSEPPE ANDREA MONTEBELLO, Notizie storiche topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero, Rovereto 1793. MARCO MORIZZO, Atti Visitati Feltrensi, ms., Feltre 1911, Archivio Diocesano Tridentino (ADT). ERMANNO PASQUALINI, I racconti di Casteltesino, Gaiardo, Borgo Valsugana 1988. ANTONIO PELLIN, Storia di Feltre, Castaldi Editore, Feltre 1944. JOSEF RIEDMANN, "Tra Impero e signorie" in, ANDREA CASTAGNETI – GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Storia del Trentino. 3: L'età medievale, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 229-254. FERRUCCIO ROMAGNA, Il Pievado di Strigno, Campanili Uniti, Strigno 1981. FERRUCCIO ROMAGNA, Villa Agnedo. Notizie storiche, Comune di Villa Agnedo, Scurelle 1998. FERRUCCIO ROMAGNA, Ivano Fracena. Notizie storiche, Comune di Ivano Fracena, Scurelle 2002. Storia del Trentino, 6 vll. Il mulino, Bologna 2000-2005. ALBANO TORGHELE, La comunità di Ronchi Valsugana: cenni di cronaca nelle vicende religiose e civili della comunità, 1860-1990, Gaiardo, (Borgo Valsugana, Trento) 1990. GEORGE WAITZ (a cura di), Paulus: Diaconus, Pauli Historia Langobardorum, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1978. CARLO ZANGHELLINI, "Strigno e la Bassa Valsugana alla luce di antiche cronache", Ed. Temi, Trento 1972. ANTONIO ZIEGER, Storia della regione trentina, Editrice Giovanni Seiser, Trento 1968.</p>	
---	--	--

TITOLO I - Principi	TITOLO I - Principi	TITOLO I - Principi
<p>Art. 1 - Costituzione e denominazione</p> <p>1. I Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Noaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agnedo costituiscono la Comunità Valsugana e Tesino, che è ente pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge provinciale 3/2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni.</p> <p>2. Il territorio della Comunità Valsugana e Tesino è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 1 - Costituzione e denominazione</p> <p>1. I Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Noaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra e Torcegno e Villa Agnedo costituiscono la Comunità Valsugana e Tesino. ., che è ente pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge provinciale 3/2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni.</p> <p>2. La Comunità Valsugana e Tesino è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge di riforma.</p> <p>3. Il territorio della Comunità Valsugana e Tesino è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.</p> <p>4. La sede legale della Comunità Valsugana e Tesino è situata nel territorio del Comune di Borgo Valsugana, in Piazzetta Ceschi, 1.</p> <p>5. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.</p>	<p>Art. 1 - Costituzione e denominazione</p> <p>1. I Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Noaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno costituiscono la Comunità Valsugana e Tesino.</p> <p>2. La Comunità Valsugana e Tesino è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge di riforma.</p> <p>3. Il territorio della Comunità Valsugana e Tesino è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.</p> <p>4. La sede legale della Comunità Valsugana e Tesino è situata nel territorio del Comune di Borgo Valsugana, in Piazzetta Ceschi, 1.</p> <p>5. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.</p>

--	--	--

<p>Art. 2 - Sede, stemma e gonfalone</p> <p>1. La sede legale della Comunità Valsugana e Tesino è situata nel territorio del Comune di Borgo Valsugana.</p> <p>2. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, approvati dall'Assemblea della Comunità.</p> <p>3. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.</p>	<p>Art. 2 - Sede, Stemma e gonfalone</p> <p>1. La sede legale della Comunità Valsugana e Tesino è situata nel territorio del Comune di Borgo Valsugana.</p> <p>1. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, approvati dall'Assemblea dal Consiglio della Comunità.</p> <p>2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.</p>	<p>Art. 2 - Stemma e gonfalone</p> <p>1. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, approvati dal Consiglio.</p>
<p>Art. 3 - Finalità</p> <p>1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive e riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali.</p> <p>2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.</p>	<p>Art. 3 - Finalità</p> <p>1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità, la Provincia e ogni altro livello istituzionale rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale valorizzando le peculiarità etiche, linguistiche, culturali, storiche e anche ambientali del territorio. e le proprietà collettive e riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali.</p> <p>2. La Comunità, anche avvalendosi delle strutture organizzative dei comuni, persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza</p>	<p>Art. 3 - Finalità</p> <p>1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità, la Provincia e ogni altro livello istituzionale rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio.</p> <p>2. La Comunità, anche avvalendosi delle strutture organizzative dei comuni, assicura ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.</p>

<p>3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale n.3 del 2006, persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all'interno della comunità; ● la salvaguardia e la promozione della cultura locale ed il rispetto della storia e delle tradizioni dei comuni costituenti la Comunità; ● l'attenzione all'ambiente, la valorizzazione dell'agricoltura come attività essenziale al miglioramento del territorio, la salvaguardia delle risorse naturali e dei siti ambientali di particolare pregio; ● il sostegno all'industria, all'artigianato, al commercio, all'agricoltura a tutte le attività del terziario in un'ottica di sviluppo sostenibile; ● una particolare attenzione al mondo del lavoro e alle problematiche sociali; ● la ricerca e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 	<p>e democraticità dell'azione amministrativa.</p> <p>3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale n.3/del-2006, persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all'interno della comunità; ● la salvaguardia e la promozione della cultura locale ed il rispetto della storia e delle tradizioni dei comuni costituenti la Comunità; ● l'attenzione all'ambiente, la valorizzazione dell'agricoltura come attività essenziale al miglioramento del territorio, la salvaguardia delle risorse naturali e dei siti ambientali di particolare pregio; ● il sostegno all'industria, all'artigianato, al commercio, all'agricoltura a tutte le attività del terziario in un'ottica di sviluppo sostenibile; ● una particolare attenzione al mondo del lavoro e alle problematiche sociali; ● la ricerca e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. ● la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero; ● la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali; ● la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza; ● la sostenibilità dello sviluppo. 	<p>3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 3/2006, persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero; ● la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali; ● la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza; ● la sostenibilità dello sviluppo.
--	--	--

<p>Art. 4 - Oggetto dello statuto</p> <p>1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale 3/2006:</p> <p>A. la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;</p> <p>B. le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;</p> <p>C. le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;</p> <p>D. le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;</p> <p>E. l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;</p> <p>F. le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;</p> <p>G. le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;</p> <p>H. gli strumenti di programmazione finanziaria e</p>	<p>Art. 4 - Oggetto dello statuto</p> <p>1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale 3/2006:</p> <p>A. la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;</p> <p>B. le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;</p> <p>C. le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;</p> <p>D. le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;</p> <p>E. l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;</p> <p>F. le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;</p> <p>G. le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;</p> <p>H. gli strumenti di programmazione finanziaria e</p>	<p>Art. 4 - Oggetto dello statuto</p> <p>1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dalla legge provinciale 3/2006:</p> <p>A. la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;</p> <p>B. le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;</p> <p>C. le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;</p> <p>D. le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;</p> <p>E. l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;</p> <p>F. le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;</p> <p>G. le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;</p> <p>H. gli strumenti di programmazione finanziaria e</p>
---	---	--

<p>contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.</p>	<p>contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.</p>	<p>contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p> <p>2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.</p>
---	---	---

<p>TITOLO II - Organi istituzionali</p> <p>Art. 5 - Organi della Comunità</p> <p>1. Ai sensi del presente statuto e degli articoli 15 e seguenti della L.P. n. 3/2006 sono organi di governo della Comunità:</p> <p>a) l'Assemblea; b) la Giunta; c) il Presidente.</p> <p>2. Gli organi di cui al precedente comma 1 costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico – amministrativa, esercitando, nell'ambito delle relative competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.</p> <p>3. I componenti dell'Assemblea e della Giunta assumono rispettivamente la denominazione di Consiglieri e di Assessori della Comunità.</p> <p>4. Sono ulteriori organi della Comunità:</p> <p>a) il Collegio dei Sindaci; b) l'Organo di revisione economico – finanziaria.</p>	<p>TITOLO II - Organi istituzionali</p> <p>Art. 5 - Definizione</p> <p>1. Ai sensi del presente statuto e degli articoli 15 e seguenti della L.P. n. 3/2006 Sono organi di governo della Comunità:</p> <p>a) l'Assemblea il Consiglio; b) la Giunta il Comitato esecutivo; c) il Presidente;</p> <p>2. Gli organi di cui al precedente comma 1 costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico – amministrativa, esercitando, nell'ambito delle relative competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.</p> <p>2. I componenti dell'Assemblea del Consiglio e della Giunta del Comitato esecutivo assumono rispettivamente la denominazione di consiglieri e di assessori della Comunità.</p> <p>3. Costituisce ulteriore organo Sono ulteriori organi della Comunità:</p> <p>a) il Collegio dei Sindaci; b) l'Organo di revisione economico – finanziaria.</p>	<p>TITOLO II - Organi istituzionali</p> <p>Art. 5 - Definizione</p> <p>1. Sono organi della Comunità:</p> <p>a) il Consiglio; b) il Presidente; c) il Comitato esecutivo.</p> <p>2. I componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo assumono rispettivamente la denominazione di consiglieri e di assessori della Comunità.</p> <p>3. Costituisce ulteriore organo della Comunità l'Organo di revisione economico – finanziaria.</p>
<p>Capo I - Organi di governo</p> <p>Sezione I - L'Assemblea</p> <p>Art. 6 - L'Assemblea</p>	<p>Capo I - Organi di governo</p> <p>Sezione I - Il Consiglio</p> <p>Art. 6 - Costituzione</p>	<p>Capo I - Organi di governo</p> <p>Sezione I - Il Consiglio</p> <p>Art. 6 - Costituzione</p>

<p>1. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità nonché da ulteriori 42 componenti elettivi.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell'Assemblea sono stabilite dall'articolo 16 della legge provinciale 3/2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.</p> <p>3. I componenti dell'Assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali.</p> <p>4. L'Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti.</p> <p>5. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal componente più anziano di età entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.</p> <p>6. Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.</p>	<p>1. L'Assemblea Il Consiglio è costituito dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità nonché da ulteriori 42 componenti elettivi dal Presidente e da sedici (16) componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge provinciale 3/2006.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell'Assemblea consiglieri sono stabilite dall'articolo 16 della dalla legge provinciale 3/2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo dalle norme ivi richiamate.</p> <p>3. I componenti dell'Assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali.</p> <p>3. L'Assemblea Il Consiglio entra in carica al momento della proclamazione degli eletti.</p> <p>4. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal componente più anziano di età entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.</p> <p>4. Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea il Consiglio provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.</p>	<p>1. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da sedici (16) componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge provinciale 3/2006.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei consiglieri sono stabilite dalla legge provinciale 3/2006 e dalle norme ivi richiamate.</p> <p>3. Il Consiglio entra in carica al momento della proclamazione degli eletti.</p> <p>4. Nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.</p>
---	---	---

<p>Art. 7 - Attribuzioni dell'assemblea</p> <p>1. L'Assemblea rappresenta l'intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.</p> <p>2. Spetta all'Assemblea:</p> <p>A. eleggere e revocare il presidente della Comunità;</p> <p>B. eleggere e revocare i componenti dell'esecutivo.</p> <p>C. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;</p> <p>D. approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;</p> <p>E. organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;</p> <p>F. nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;</p> <p>G. la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;</p>	<p>Art. 7 - Attribuzioni dell'assemblea Funzioni</p> <p>1. L'Assemblea Il Consiglio rappresenta l'intera popolazione dei comuni, determina definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.</p> <p>2. Spetta all'Assemblea al Consiglio:</p> <p>A. eleggere e revocare il presidente della Comunità convalidare l'elezione dei propri componenti;</p> <p>B. eleggere e revocare i componenti dell'esecutivo.</p> <p>C. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;</p> <p>D. approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;</p> <p>E. organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali; deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i comuni appartenenti alla Comunità;</p> <p>F. nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché deliberare la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali; approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;</p> <p>G. approvare la pianificazione del territorio e i programmi di sviluppo economico e sociale;</p> <p>H. definire, nel rispetto della normativa in vigore, i</p>	<p>Art. 7 - Funzioni</p> <p>1. Il Consiglio definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione.</p> <p>2. Spetta al Consiglio:</p> <p>A. convalidare l'elezione dei propri componenti;</p> <p>B. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;</p> <p>C. approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;</p> <p>D. deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i comuni appartenenti alla Comunità;</p> <p>E. deliberare la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali; approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;</p> <p>F. approvare la pianificazione del territorio e i programmi di sviluppo economico e sociale;</p>
---	--	---

<p>H. definire, nel rispetto della normativa in vigore, i bacini per i diversi servizi di cui all'articolo 13 della L.P. 16.06.2006, n. 3;</p> <p>I. approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto della Comunità;</p> <p>J. approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale 3/2006;</p> <p>K. approvare i provvedimenti relativi all'amministrazione e organizzazione del personale;</p> <p>L. approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro al netto degli oneri fiscali;</p> <p>M. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;</p> <p>N. approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali dell'assemblea.</p> <p>O. nominare l'Organo di revisione economico-finanziaria.</p>	<p>bacini per i diversi servizi di cui all'articolo 13 della L.P. 16.06.2006, n. 3;</p> <p>I. approvare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto della Comunità i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani attuativi, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari nonché i programmi per la loro attuazione;</p> <p>J. approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale 3/2006;</p> <p>K. approvare i provvedimenti relativi all'amministrazione e organizzazione del personale deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;</p> <p>L. approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;</p> <p>M. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;</p> <p>N. approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali dell'assemblea del Consiglio.</p> <p>O. nominare l'Organo di revisione economico-finanziaria;</p> <p>P. definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni;</p> <p>Q. deliberare su ogni altra materia attribuita al Consiglio dalla legge;</p> <p>R. deliberare su ogni altro atto a esso sottoposto</p>	<p>G. approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani attuativi, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari nonché i programmi per la loro attuazione;</p> <p>H. deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;</p> <p>I. approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;</p> <p>J. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;</p> <p>K. approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del Consiglio.</p> <p>L. nominare l'Organo di revisione economico-finanziaria;</p> <p>M. definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni;</p> <p>N. deliberare su ogni altra materia attribuita al Consiglio dalla legge;</p> <p>O. deliberare su ogni altro atto a esso sottoposto</p>
---	--	--

<p>3. L'Assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.</p>	<p style="text-align: center;">dal Presidente.</p> <p>3. L'Assemblea Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.</p>	<p style="text-align: center;">dal Presidente.</p> <p>3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.</p>
---	--	---

<p>Art. 8 - Approvazione dei consigli comunali</p> <p>1. Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno 14 consigli comunali dei comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione:</p> <p>a) deliberazioni di cui alle lettere c), g), h) del comma 2 del precedente articolo 7;</p> <p>b) deliberazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), punto 2, della L.P. n. 3/2006.</p> <p>2. Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono essere adottate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del Presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate.</p>	<p>Art. 8 - Approvazione dei consigli comunali</p> <p>1. Le deliberazioni assembleari di seguito indicate devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno 14 consigli comunali dei comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione:</p> <p>a) deliberazioni di cui alle lettere c), g), h) del comma 2 del precedente articolo 7;</p> <p>b) deliberazioni di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), punto 2, della L.P. n. 3/2006.</p> <p>2. Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono essere adottate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del Presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate.</p>	
<p>Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea</p> <p>1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'Assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro un anno dalla sua costituzione.</p> <p>2. Il regolamento deve, in particolare, disciplinare:</p> <p>a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;</p> <p>b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri;</p>	<p>Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea</p> <p>1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e orienta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'Assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro un anno dalla sua costituzione.</p> <p>2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina: deve, in particolare, disciplinare:</p> <p>a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;</p> <p>b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti</p>	<p>Art. 8 - Funzionamento</p> <p>1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e orienta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina:</p> <p>a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;</p> <p>b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti</p>

<p>c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari; d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi assembleari.</p> <p>3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale 3/2006 e, per quanto da essa non disposto e per quanto compatibili, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale del comune sede della Comunità.</p> <p>4. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno tre (3) volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 15 dei suoi componenti.</p> <p>5. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la "maggioranza dei componenti" e se non sono adottate con il voto favorevole della "maggioranza assoluta dei presenti", fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano una diversa maggioranza.</p> <p>6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.</p>	<p>riconosciuti in capo ai consiglieri; c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari consiliari; d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi assembleari consiliari.</p> <p>3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale 3/2006 e, per quanto da essa non disposto e per quanto compatibili, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale del comune sede della Comunità.</p> <p>3. L'Assemblea Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno tre (3) volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 15 un quinto dei suoi componenti.</p> <p>4. Le deliberazioni del L'Assemblea Consiglio non sono valide se non è presente la "maggioranza dei componenti" e se non sono adottate con il voto favorevole della "maggioranza assoluta dei presenti", fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano una diversa maggioranza.</p> <p>5. Le sedute dell'Assemblea Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.</p>	<p>riconosciuti in capo ai consiglieri; c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni consiliari; d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.</p> <p>3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno tre (3) volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo che la legge o il presente statuto prescrivano una diversa maggioranza.</p> <p>5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.</p>
---	---	--

	<p>Art. 9 - Il Consigliere</p> <p>1. Il consigliere rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.</p> <p>2. Qualora un consigliere non partecipi a tre sedute consecutive, il Presidente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza dell'interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 10 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 10 giorni successivi alla sua adozione.</p>	<p>Art. 9 - Il Consigliere</p> <p>1. Il consigliere rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.</p> <p>2. Qualora un consigliere non partecipi a tre sedute consecutive, il Presidente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza dell'interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 10 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 10 giorni successivi alla sua adozione.</p>
<p>Art. 10 - Prerogative dei Consiglieri</p> <p>1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>In particolare ha diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; B. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno; C. formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità. 	<p>Art. 10 - Prerogative dei consiglieri</p> <p>1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'Assemblea-Consiglio-</p> <p>In particolare ha diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; B. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno; C. formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità. 	<p>Art. 10 - Prerogative dei consiglieri</p> <p>1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio.</p> <p>In particolare ha diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; B. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno; C. formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

<p>2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.</p>	<p>2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.-Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto nonché di quelli attribuiti al Consigliere comunale dalla legge regionale.</p>	<p>2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto nonché di quelli attribuiti al Consigliere comunale dalla legge regionale.</p>
--	---	---

<p>Art. 10 bis - Consiglieri delegati</p> <p>1. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio di Comunità, uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.</p> <p>2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.</p> <p>3. La struttura della Comunità collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.</p>	<p>Art. 10 bis 11 - Consigliere delegato</p> <p>1. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio di Comunità, uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.</p> <p>2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.</p> <p>3. La struttura della Comunità collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.</p>	<p>Art. 11 - Consigliere delegato</p> <p>1. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Consiglio di Comunità, uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.</p> <p>2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.</p> <p>3. La struttura della Comunità collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.</p>
<p>Sezione II - Il Presidente</p> <p>Art. 11 - Presidente</p> <p>1. Il Presidente della Comunità viene eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea fra i suoi componenti.</p> <p>2. L'elezione ha luogo entro i successivi trenta giorni dalla data della prima seduta dell'Assemblea.</p> <p>3. Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti dell'Assemblea esclusi i sindaci. Le candidature sono depositate almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la convocazione dell'Assemblea e devono essere sottoscritte da almeno sei componenti. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.</p>	<p>Sezione II - Il Presidente</p> <p>Art. 12 - Elezione</p> <p>1. Il Presidente della Comunità viene eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea fra i suoi componenti viene eletto secondo le modalità previste dalla legge provinciale 3/2006.</p> <p>2. L'elezione ha luogo entro i successivi trenta giorni dalla data della prima seduta dell'Assemblea.</p> <p>2. Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti dell'Assemblea esclusi i sindaci. Le candidature sono depositate almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la convocazione dell'Assemblea e devono essere sottoscritte da almeno sei componenti. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive. Per quanto riguarda la rieleggibilità del Presidente si fa riferimento ai limiti stabiliti per il</p>	<p>Sezione II - Il Presidente</p> <p>Art. 12 - Elezione</p> <p>1. Il Presidente viene eletto secondo le modalità previste dalla legge provinciale 3/2006.</p> <p>2. Per quanto riguarda la rieleggibilità del Presidente si fa riferimento ai limiti stabiliti per il Sindaco dall'art. 6,</p>

<p>4. Ciascun Consigliere esprime un voto.</p> <p>5. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei componenti dell'Assemblea e a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>6. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti. Risulta eletto quale Presidente quello che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>7. Qualora la prima seduta sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei voti prevista dai precedenti commi 5 e 6, l'elezione del Presidente è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di dieci giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, purché sia presente la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio e risulta eletto quale Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato più giovane di età.</p> <p>8. Ciascun candidato alla presidenza presenta, quale condizione di ricevibilità della candidatura, un proprio documento politico – amministrativo, contenente anche il programma di mandato proposto. L'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea comporta anche l'approvazione del programma proposto dal medesimo eletto.</p>	<p>Sindaco dall'art. 6, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.</p> <p>4. Ciascun Consigliere esprime un voto.</p> <p>5. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei componenti dell'Assemblea e a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>6. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti. Risulta eletto quale Presidente quello che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>7. Qualora la prima seduta sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza dei voti prevista dai precedenti commi 5 e 6, l'elezione del Presidente è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di dieci giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, purché sia presente la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio e risulta eletto quale Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato più giovane di età.</p> <p>8. Ciascun candidato alla presidenza presenta, quale condizione di ricevibilità della candidatura, un proprio documento politico – amministrativo, contenente anche il programma di mandato proposto. L'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea comporta anche l'approvazione del programma proposto dal medesimo eletto.</p>	<p>comma 3 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.</p>
---	---	--

<p>Art. 12 - Compiti del Presidente</p> <p>1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>A. convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, predispone l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute ed i relativi provvedimenti;</p> <p>B. ripartisce gli affari fra i componenti della Giunta;</p> <p>C. controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e della Giunta;</p> <p>D. assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;</p> <p>E. nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;</p> <p>F. nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza dell'Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.</p> <p>3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, assumono il nome di decreti.</p>	<p>Art. 13 - Funzioni</p> <p>1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>A. convoca e presiede l'Assemblea il Consiglio e la Giunta il Comitato esecutivo, predispone l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute ed i relativi provvedimenti;</p> <p>B. nomina e revoca i componenti del Comitato esecutivo e ripartisce gli affari tra gli stessi fra i componenti della Giunta;</p> <p>C. controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea del Consiglio e della Giunta del Comitato esecutivo;</p> <p>D. assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;</p> <p>E. nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;</p> <p>F. nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza <u>dell'Assemblea del Consiglio.</u></p> <p>2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.</p> <p>3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, assumono il nome di decreti.</p>	<p>Art. 13 - Funzioni</p> <p>1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>A. convoca e presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo, predispone l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;</p> <p>B. nomina e revoca i componenti del Comitato esecutivo e ripartisce gli affari tra gli stessi;</p> <p>C. controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato esecutivo;</p> <p>D. assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;</p> <p>E. nomina i responsabili delle strutture amministrative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;</p> <p>F. nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società e istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio.</p> <p>2. Il Presidente, oltre alle funzioni di cui al comma precedente, esercita tutte le altre funzioni a esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.</p> <p>3. Gli atti del Presidente, non diversamente denominati dalla legge o dal presente statuto, assumono il nome di decreti.</p>
---	--	--

<p>4. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti della Giunta facenti parte dell'Assemblea.</p> <p>5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.</p> <p>6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.</p>	<p>4. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta del Comitato esecutivo facenti parte dell'Assemblea.</p> <p>5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.</p> <p>6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.</p>	<p>4. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo.</p> <p>5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.</p> <p>6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.</p>
---	---	--

<p>SEZIONE III - La Giunta</p> <p>Art. 13 - Composizione</p> <p>1. La Giunta, composta dal Presidente e da cinque Assessori, è eletta dall'Assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.</p> <p>2. L'elezione ha luogo entro i successivi trenta giorni dalla data della elezione del Presidente.</p> <p>3. Uno degli Assessori può essere eletto dall'Assemblea anche al di fuori del proprio seno, fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a Consigliere comunale. L'Assessore esterno partecipa alle sedute dell'Assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto.</p> <p>4. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.</p>	<p>SEZIONE III - Il Comitato esecutivo</p> <p>Art. 14 - Composizione</p> <p>1. La Giunta Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da cinque un numero massimo di tre assessori, è eletta dall'Assemblea, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati in applicazione dell'art. 17 bis della legge provinciale 3/2006.</p> <p>2. L'elezione ha luogo entro i successivi trenta giorni dalla data della elezione del Presidente.</p> <p>2. Uno Gli degli assessori può possono essere elette nominati dall'Assemblea dal Presidente anche al di fuori del proprio seno Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Gli assessori esterni partecipano alle sedute dell'Assemblea del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.</p> <p>3. La Giunta Il Comitato esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.</p>	<p>SEZIONE III - Il Comitato esecutivo</p> <p>Art. 14 - Composizione</p> <p>1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da un numero massimo di tre assessori in applicazione dell'art. 17 bis della legge provinciale 3/2006.</p> <p>2. Gli assessori possono essere nominati dal Presidente anche al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.</p> <p>3. Il Comitato esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.</p>
<p>Art. 14 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta</p> <p>1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente e all'Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.</p>	<p>Art. 15 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta</p> <p>1. Nel rispetto delle competenze riservate dalla legge o dallo statuto esclusivamente al Presidente e all'Assemblea al Consiglio, al Segretario generale e ai funzionari e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta al Comitato esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.</p>	<p>Art. 15 - Attribuzioni e funzionamento</p> <p>1. Nel rispetto delle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Presidente e al Consiglio, al Segretario generale e ai funzionari, spetta al Comitato esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.</p>

<p>2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.</p> <p>3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due Assessori.</p> <p>4. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.</p> <p>5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p>	<p>2. In particolare il Comitato esecutivo svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.</p> <p>3. Ai sensi del quinto comma dell'art. 26 del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni, il Comitato esecutivo approva le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il primo termine.</p> <p>4. La Giunta Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due assessori.</p> <p>5. Le riunioni della Giunta del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.</p> <p>6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>7. Le riunioni del Comitato esecutivo non sono pubbliche. Oltre all'organo di revisione, alle riunioni possono partecipare per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari della Comunità e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.</p>	<p>2. In particolare il Comitato esecutivo svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.</p> <p>3. Ai sensi del quinto comma dell'art. 26 del Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni, il Comitato esecutivo approva le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il primo termine.</p> <p>4. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due assessori.</p> <p>5. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.</p> <p>6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>7. Le riunioni del Comitato esecutivo non sono pubbliche. Oltre all'organo di revisione, alle riunioni possono partecipare per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari della Comunità e altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.</p>
--	---	--

<p>SEZIONE IV - Norme generali</p> <p>Art. 15 - Mozione di sfiducia costruttiva</p> <p>1. Il voto contrario dell'Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le loro dimissioni.</p> <p>2. Il Presidente e i membri della Giunta decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti della Giunta, sottoscritta da almeno venticinque componenti. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente della Giunta.</p> <p>3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>SEZIONE IV - Norme generali</p> <p>Art. 15 - Mozione di sfiducia costruttiva</p> <p>1. Il voto contrario dell'Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le loro dimissioni.</p> <p>2. Il Presidente e i membri della Giunta decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo Presidente e dei nuovi componenti della Giunta, sottoscritta da almeno venticinque componenti. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente della Giunta.</p> <p>3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>SEZIONE IV - Norme generali</p>
<p>Art. 16 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità</p> <p>1. Al Presidente, ai Consiglieri ed agli Assessori della Comunità si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dall'Ordinamento regionale in materia di composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nonché i procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime.</p> <p>2. L'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri qualora, in capo agli stessi:</p> <p>A. si verifichi, successivamente alla elezione, alcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;</p>	<p>Art. 16 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità</p> <p>1. Al Presidente, ai consiglieri ed agli assessori della Comunità si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nonché dalla legge provinciale 3/2006, nonché i ivi compresi procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime.</p> <p>2. L'Assemblea Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli assessori e dei consiglieri qualora, in capo agli stessi:</p> <p>A. si verifichi, successivamente alla elezione, alcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;</p>	<p>Art. 16 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità</p> <p>1. Al Presidente, ai consiglieri e agli assessori si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nonché dalla legge provinciale 3/2006, ivi compresi procedimenti e i rimedi previsti dalle medesime.</p> <p>2. Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli assessori e dei consiglieri qualora, in capo agli stessi:</p> <p>A. si verifichi, successivamente alla elezione, alcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;</p>

B. esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità.

B. esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità.

B. esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni previste come causa di incompatibilità.

	<p>Art. 17 - Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità</p> <p>1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità.</p> <p>2. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:</p> <p>A. per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;</p> <p>B. nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.</p> <p>3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.</p> <p>4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo.</p>	<p>Art. 17 - Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità</p> <p>1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità.</p> <p>2. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:</p> <p>A. per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;</p> <p>B. nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.</p> <p>3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.</p> <p>4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo.</p>
<p>Art. 17 - Disciplina della proroga degli organi</p> <p>1. Il Presidente, la Giunta e l'Assemblea scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova</p>	<p>Art. 18 - Disciplina della proroga degli organi</p> <p>1. Il Presidente, la Giunta e l'Assemblea scadono alla data di proclamazione degli eletti della nuova</p>	<p>Art. 18 - Disciplina della proroga degli organi</p> <p>1. Il Presidente e il Comitato esecutivo rimangono in carica fino alla data di proclamazione del nuovo</p>

<p>Assemblea.</p> <p>2. Dalla proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e sino alla elezione del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili di competenza del Presidente e della Giunta sono adottati dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>3. Dalla elezione del nuovo Presidente e sino alla elezione della Giunta, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili di competenza della Giunta sono adottati dal Presidente.</p>	<p>Assemblea e il Comitato esecutivo rimangono in carica fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente.</p> <p>2. Dalla proclamazione degli eletti della nuova Assemblea e sino alla elezione del Presidente, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili di competenza del Presidente e della Giunta sono adottati dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>2. Dalla elezione del nuovo Presidente e sino alla elezione della Giunta nomina del Comitato esecutivo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili di competenza della Giunta del Comitato esecutivo sono adottati dal Presidente.</p> <p>3. Nei casi di scioglimento del Consiglio e di cessazione dalla carica del Presidente si applica quanto previsto dall'art. 17 ter della legge provinciale 3/2006.</p> <p>4. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall'ordinamento vigente, le commissioni tecniche necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio e devono essere ricostituite nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data precitata. Nel periodo in cui sono prorogate, le commissioni scadute possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti indifferibili con indicazione specifica dei motivi di indifferibilità.</p> <p>5. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio.</p>	<p>Presidente.</p> <p>2. Dalla elezione del nuovo Presidente e sino alla nomina del Comitato esecutivo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili di competenza del Comitato esecutivo sono adottati dal Presidente.</p> <p>3. Nei casi di scioglimento del Consiglio e di cessazione dalla carica del Presidente si applica quanto previsto dall'art. 17 ter della legge provinciale 3/2006.</p> <p>4. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall'ordinamento vigente, le commissioni tecniche necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio e devono essere ricostituite nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data precitata. Nel periodo in cui sono prorogate, le commissioni scadute possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti indifferibili con indicazione specifica dei motivi di indifferibilità.</p> <p>5. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio.</p>
---	---	---

<p>Capo II - Altri organi</p> <p>Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci</p> <p>1. Il Collegio dei sindaci è formato dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.</p> <p>2. Il Presidente partecipa alle sedute del Collegio dei sindaci senza diritto di voto.</p> <p>3. Il Collegio dei sindaci è coordinato da un sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei voti.</p> <p>4. Per la validità delle sedute del Collegio dei sindaci è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.</p> <p>5. Il Collegio dei sindaci esprime parere obbligatorio sugli argomenti di seguito indicati:</p> <p>A. proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi del precedente articolo 8 del presente statuto;</p> <p>B. proposte di regolamenti;</p> <p>C. proposte di deliberazioni di organizzazioni di servizi pubblici, ivi comprese la individuazione delle modalità di gestione e la determinazione delle tariffe;</p> <p>D. proposte di revisione dello statuto;</p> <p>E. questioni che l'Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione.</p> <p>6. Il parere del Collegio dei sindaci risulta validamente espresso qualora abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.</p> <p>7. Il parere del Collegio dei sindaci è espresso entro</p>	<p>Capo II - Altri organi</p> <p>Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci</p> <p>1. Il Collegio dei sindaci è formato dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.</p> <p>2. Il Presidente partecipa alle sedute del Collegio dei sindaci senza diritto di voto.</p> <p>3. Il Collegio dei sindaci è coordinato da un sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei voti.</p> <p>4. Per la validità delle sedute del Collegio dei sindaci è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.</p> <p>5. Il Collegio dei sindaci esprime parere obbligatorio sugli argomenti di seguito indicati:</p> <p>A. proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi del precedente articolo 8 del presente statuto;</p> <p>B. proposte di regolamenti;</p> <p>C. proposte di deliberazioni di organizzazioni di servizi pubblici, ivi comprese la individuazione delle modalità di gestione e la determinazione delle tariffe;</p> <p>D. proposte di revisione dello statuto;</p> <p>E. questioni che l'Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione.</p> <p>6. Il parere del Collegio dei sindaci risulta validamente espresso qualora abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.</p> <p>7. Il parere del Collegio dei sindaci è espresso entro</p>	
---	--	--

<p>quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.</p> <p>8. Il Collegio dei sindaci può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, un regolamento per il suo funzionamento.</p>	<p>quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.</p> <p>8. Il Collegio dei sindaci può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, un regolamento per il suo funzionamento.</p>	
--	--	--

<p>Art. 19 - Organo di revisione economico – finanziaria</p> <p>1. La revisione economico – finanziaria della Comunità è affidata ad un Revisore eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.</p> <p>2. Si applicano al Revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa regionale relativamente all'organo di revisione dei comuni.</p> <p>3. Il Revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute della Giunta e dell'Assemblea anche per relazionare su specifici argomenti.</p>	<p>Art. 19 - Organo di revisione economico – finanziaria</p> <p>1. La revisione economico – finanziaria della Comunità è affidata ad un Revisore eletto dall'Assemblea dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.</p> <p>2. Si applicano al Revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa regionale relativamente all'organo di revisione dei comuni.</p> <p>3. Il Revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute della Giunta del Comitato esecutivo e dell'Assemblea del Consiglio anche per relazionare su specifici argomenti.</p>	<p>Art. 19 - Organo di revisione economico – finanziaria</p> <p>1. La revisione economico – finanziaria della Comunità è affidata a un Revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.</p> <p>2. Si applicano al Revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla normativa regionale relativamente all'organo di revisione dei comuni.</p> <p>3. Il Revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio anche per relazionare su specifici argomenti.</p>
<p>TITOLO III - Competenze</p> <p>Art. 20 - Principi generali</p> <p>1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.</p> <p>2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.</p> <p>3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.</p>	<p>TITOLO III - Competenze</p> <p>Art. 20 – Principi generali</p> <p>1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.</p> <p>2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.</p> <p>3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.</p>	<p>TITOLO III - Competenze</p>
<p>Art. 21 - Competenze e potestà regolamentare</p>	<p>Art. 20 - Competenze e potestà regolamentare Principi generali</p>	<p>Art. 20 - Principi generali</p>

<p>1. La Comunità esercita e svolge:</p> <p>A. le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge provinciale 3/2006;</p> <p>B. le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L.P. n. 3/2006 altre leggi provinciali trasferiscano ai comuni con l'obbligo di gestione associata;</p> <p>C. i compiti e le attività, nell'ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.P. n. 3/2006, la legge provinciale attribuisca ai comuni con l'obbligo di gestione associata;</p> <p>D. i compiti e le attività già dei comuni, individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006 con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all'unanimità dei suoi componenti;</p> <p>E. le funzioni amministrative, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai comuni, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006.</p> <p>2. Dal comma 1, lettera a) del presente articolo sono esclusi:</p> <p>A. ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della L.P. n. 3/2006, i compiti e le attività individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con l'Assemblea;</p> <p>B. ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della L.P. n.</p>	<p>1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale 3/2006 nonché le ulteriori funzioni amministrative, i compiti e le attività comunque affidati da enti pubblici o per legge.</p> <p>A. le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge provinciale 3/2006;</p> <p>B. le ulteriori funzioni amministrative che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L.P. n. 3/2006 altre leggi provinciali trasferiscano ai comuni con l'obbligo di gestione associata;</p> <p>C. i compiti e le attività, nell'ambito delle funzioni amministrative riservate alla Provincia che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.P. n. 3/2006, la legge provinciale attribuisca ai comuni con l'obbligo di gestione associata;</p> <p>D. i compiti e le attività già dei comuni, individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006 con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali all'unanimità dei suoi componenti;</p> <p>E. le funzioni amministrative, i compiti o le attività volontariamente affidate ad essa dai comuni, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006.</p> <p>2. Dal comma 1, lettera a) del presente articolo sono esclusi:</p> <p>C. ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della L.P. n. 3/2006, i compiti e le attività individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con l'Assemblea;</p> <p>D. ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della L.P. n.</p>	<p>1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale 3/2006 nonché le ulteriori funzioni amministrative, i compiti e le attività comunque affidati da enti pubblici o per legge.</p>
--	---	---

<p>3/2006 i compiti e le attività inerenti i servizi pubblici locali riservati ai comuni individuati d'intesa tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali.</p> <p>3. Dal comma 1, lettera d), del presente articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006.</p> <p>4. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.</p> <p>5. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.</p>	<p>3/2006 i compiti e le attività inerenti i servizi pubblici locali riservati ai comuni individuati d'intesa tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali.</p> <p>3. Dal comma 1, lettera d), del presente articolo sono esclusi i compiti e le attività mantenuti in capo ai comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della L.P. n. 3/2006.</p> <p>4. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.</p> <p>5. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.</p>	
--	--	--

<p>Art. 22 - Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia</p> <p>1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti:</p> <p>a) tempi e modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) ed d) del presente statuto;</p> <p>b) criteri e modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle risorse organizzative e finanziarie.</p> <p>2. Dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività sono altresì trasferiti i rapporti giuridici corrispondenti.</p>	<p>Art. 22 - Trasferimento di funzioni, compiti e attività da parte della Provincia</p> <p>1. Con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, sono stabiliti:</p> <p>a) tempi e modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) ed d) del presente statuto;</p> <p>b) criteri e modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle risorse organizzative e finanziarie.</p> <p>2. Dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività sono altresì trasferiti i rapporti giuridici corrispondenti.</p>	
<p>Art. 23 - Attribuzione di funzioni, compiti ed attività da parte dei comuni</p> <p>1. La Comunità può proporre ai comuni, anche su loro istanza, l'attribuzione alla stessa di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.</p> <p>2. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:</p> <p>A. materie di riferimento;</p> <p>B. funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;</p> <p>C. modalità di organizzazione;</p> <p>D. durata e termini di decorrenza;</p> <p>E. forme di consultazione degli enti contraenti;</p> <p>F. criteri e modalità per la messa a disposizione del</p>	<p>Art. 21 - Attribuzione di funzioni, compiti ed attività da parte dei comuni</p> <p>1. La Comunità può proporre ai comuni, anche su loro istanza, l'attribuzione l'affidamento alla stessa di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.</p> <p>2. L'Assemblea Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:</p> <p>A. materie di riferimento;</p> <p>B. funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;</p> <p>C. modalità di organizzazione;</p> <p>D. durata e termini di decorrenza;</p> <p>E. forme di consultazione degli enti contraenti;</p> <p>F. criteri e modalità per la messa a disposizione del</p>	<p>Art. 21 - Attribuzione di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni</p> <p>1. La Comunità può proporre ai comuni, anche su loro istanza, l'affidamento alla stessa di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.</p> <p>2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:</p> <p>A. materie di riferimento;</p> <p>B. funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;</p> <p>C. modalità di organizzazione;</p> <p>D. durata e termini di decorrenza;</p> <p>E. forme di consultazione degli enti contraenti;</p> <p>F. criteri e modalità per la messa a disposizione del</p>

<p>personale, dei beni mobili ed immobili, delle risorse organizzative e finanziarie; G. reciproci obblighi e garanzie.</p> <p>3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.</p> <p>4. La proposta, approvata dall'Assemblea, viene inviata ai comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro cento e venti giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta si intende rifiutata.</p> <p>5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo articolo 23, comma 3 del presente statuto.</p> <p>6. Nel caso in cui si intenda riconoscere all'attribuzione alla Comunità carattere permanente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006 l'attribuzione stessa dovrà avvenire con modifica del presente statuto.</p> <p>7. In sede di costituzione della Comunità, i Comuni trasferiscono volontariamente alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie: - servizio di Polizia Locale; - gestione ciclo dei rifiuti.</p>	<p>personale, dei beni mobili ed immobili, delle risorse organizzative e finanziarie; G. reciproci obblighi e garanzie.</p> <p>3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.</p> <p>4. La proposta, approvata dall'Assemblea dal Consiglio, viene inviata ai comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro cento e venti centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta si intende rifiutata.</p> <p>5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia a ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo articolo 22, comma 3 del presente statuto.</p> <p>6. Nel caso in cui si intenda riconoscere all'attribuzione alla Comunità carattere permanente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f), della L.P. n. 3/2006 l'attribuzione stessa dovrà avvenire con modifica del presente statuto.</p> <p>7. In sede di costituzione della Comunità, i comuni trasferiscono volontariamente alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie: - servizio di Polizia Locale; - riferiti alla gestione del ciclo dei rifiuti.</p>	<p>personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie; G. reciproci obblighi e garanzie.</p> <p>3. La deliberazione di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.</p> <p>4. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta si intende rifiutata.</p> <p>5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia a oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dal successivo articolo 22, comma 3.</p>
--	--	---

<p>Art. 24 - Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali</p> <p>1. La Comunità entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13, comma 6 della L.P. n. 3/2006, sentito il Collegio dei Sindaci, propone ai comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività relativi ai servizi pubblici di competenza degli stessi, per i quali la L.P. n. 3/2006 imponga l'esercizio in forma associata.</p> <p>2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni amministrative, compiti e attività ai comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.</p> <p>3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'Assemblea approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun comune appartenente alla Comunità che:</p> <p>A. individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;</p> <p>B. disciplina i rapporti finanziari tra il comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;</p> <p>C. prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione da parte dei comuni a favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali;</p>	<p>Art. 22 - Servizi pubblici da gestire su in ambiti territoriali ottimali</p> <p>1. La Comunità entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13, comma 6 della legge provinciale 3/2006, sentito il Collegio dei Sindaci, propone ai comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività relativi ai servizi pubblici di competenza degli stessi, per i quali la L.P. n. 3/2006 legge imponga l'esercizio in forma associata.</p> <p>2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni amministrative, compiti e attività ai comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.</p> <p>3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'Assemblea il Consiglio approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun comune appartenente alla Comunità che:</p> <p>A. individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;</p> <p>B. disciplina i rapporti finanziari tra il comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;</p> <p>C. prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione da parte dei comuni a favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali;</p>	<p>Art. 22 - Servizi pubblici da gestire in ambiti territoriali ottimali</p> <p>1. La Comunità entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13, comma 6 della legge provinciale 3/2006, propone ai comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti e delle attività relativi ai servizi pubblici di competenza degli stessi, per i quali la legge imponga l'esercizio in forma associata.</p> <p>2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni amministrative, compiti e attività ai comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.</p> <p>3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Consiglio approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun comune appartenente alla Comunità che:</p> <p>A. individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;</p> <p>B. disciplina i rapporti finanziari tra il comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe relative ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;</p> <p>C. prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione da parte dei comuni a favore della Comunità di risorse umane, organizzative e strumentali;</p>
--	---	---

<p>D. disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del comune, riconoscendo comunque a quest'ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;</p> <p>E. disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del comune;</p> <p>F. prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.</p> <p>4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.</p> <p>5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla L.P. n. 7/2005. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso fino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.</p> <p>6. Entro i successivi sessanta giorni, l'Assemblea approva in via definitiva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, le proposte di convenzione riferite ai singoli comuni. Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno 14 Consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.</p> <p>7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che l'Assemblea vi abbia</p>	<p>D. disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del comune, riconoscendo comunque a quest'ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;</p> <p>E. disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del comune;</p> <p>F. prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.</p> <p>4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.</p> <p>5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla L.P. n. 7/2005. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso fino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.</p> <p>6. Entro i successivi sessanta giorni, l'Assemblea il Consiglio approva in via definitiva, a maggioranza assoluta dei consiglieri consiglieri assegnati, le proposte di convenzione riferite ai singoli comuni. Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno 14 la metà più uno dei consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.</p> <p>7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che l'Assemblea il Consiglio vi</p>	<p>D. disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del comune, riconoscendo comunque a quest'ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;</p> <p>E. disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del comune;</p> <p>F. prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.</p> <p>4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.</p> <p>5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla L.P. n. 7/2005. Il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso fino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.</p> <p>6. Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio approva in via definitiva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le proposte di convenzione riferite ai singoli comuni. Nelle deliberazioni di approvazione è dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.</p> <p>7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che il Consiglio vi abbia</p>
---	---	--

<p>provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:</p> <p>A. delle posizioni emerse in seno all'Assemblea; B. del parere espresso dal Collegio dei Sindaci; C. delle osservazioni espresse dai Comuni; D. delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.</p> <p>8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro cento e venti giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione si intende non approvata dal singolo comune.</p> <p>9. Nel caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i comuni dissenzienti. Essi devono procedere all'approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.</p> <p>10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal primo giorno di gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i comuni e la Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 9, comma 1 e dall'articolo 13, comma 2 della L.P. n. 3/2006.</p> <p>11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa</p>	<p>abbia provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:</p> <p>A. delle posizioni emerse in seno all'Assemblea; B. del parere espresso dal Collegio dei Sindaci; C. delle osservazioni espresse dai comuni; D. delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.</p> <p>8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro cento e venti centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione si intende non approvata dal singolo comune.</p> <p>9. Nel caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i comuni dissenzienti. Essi devono procedere all'approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.</p> <p>10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal primo giorno di gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 9, comma 1 e dall'articolo 13, comma 2 della legge provinciale 3/2006.</p> <p>11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa</p>	<p>provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:</p> <p>A. delle osservazioni espresse dai comuni; B. delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.</p> <p>8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione si intende non approvata dal singolo comune.</p> <p>9. Nel caso di raggiungimento del quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i comuni dissenzienti. Essi devono procedere all'approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.</p> <p>10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal primo giorno di gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 13, comma 2 della legge provinciale 3/2006.</p> <p>11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa</p>
---	--	--

<p>vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.</p> <p>12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità.</p> <p>13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dall'Assemblea.</p> <p>14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.</p>	<p>vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.</p> <p>12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità.</p> <p>13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dall'Assemblea dal Consiglio.</p> <p>14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta alla Giunta al Comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.</p>	<p>vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.</p> <p>12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità.</p> <p>13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dal Consiglio.</p> <p>14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta al Comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.</p>
---	---	--

<p>Art. 25 - Ulteriori competenze</p> <p>1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.</p> <p>2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.</p>	<p>Art. 23 - Ulteriori competenze</p> <p>1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.</p> <p>2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.</p>	<p>Art. 23 - Ulteriori competenze</p> <p>1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.</p> <p>2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.</p>
<p>TITOLO IV - Partecipazione</p> <p>Art. 26 - Principi generali</p> <p>1. L'azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di pubblicità e trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative.</p> <p>2. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente comma 1, la Comunità garantisce ai cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni; B. la partecipazione ai procedimenti amministrativi; C. la presentazione di istanze e proposte; D. il ricorso agli speciali istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo, nonché tutti gli altri istituti di partecipazione e di amministrazione concertata già previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di 	<p>TITOLO IV - Partecipazione</p> <p>Art. 24 - Principi generali</p> <p>1. L'azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di pubblicità e trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative.</p> <p>2. La Comunità adegua il suo operato alle disposizioni di cui al capo V° ter della legge provinciale 3/2006.</p> <p>3. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente comma 1, la Comunità garantisce ai cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni; B. la partecipazione ai procedimenti amministrativi; C. la presentazione di istanze e proposte; D. il ricorso agli speciali istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo, nonché tutti gli altri istituti di partecipazione e di amministrazione concertata già previsti dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di 	<p>TITOLO IV - Partecipazione</p> <p>Art. 24 - Principi generali</p> <p>1. L'azione amministrativa della Comunità si ispira ai principi di pubblicità e trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia singoli che attraverso loro associazioni rappresentative.</p> <p>2. La Comunità adegua il suo operato alle disposizioni di cui al capo V° ter della legge provinciale 3/2006.</p>

<p>accesso ai documenti amministrativi.</p> <p>4. In conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 3/2006 viene adottato un apposito regolamento contenente la disciplina relativa agli organi ed agli adempimenti necessari per rendere operativi gli istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo.</p>	<p>accesso ai documenti amministrativi.</p> <p>3. In conformità a quanto previsto dalla legge provinciale 3/2006 viene adottato un apposito regolamento contenente la disciplina relativa agli organi e agli adempimenti necessari per rendere operativi gli istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo.</p>	<p>3. In conformità a quanto previsto dalla legge provinciale 3/2006 viene adottato un apposito regolamento contenente la disciplina relativa agli organi e agli adempimenti necessari per rendere operativi gli istituti di partecipazione contemplati dal presente Titolo.</p>
---	---	--

	<p>Art. 25 - La Conferenza dei sindaci</p> <p>1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte è istituita la Conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.</p> <p>2. La Conferenza dei sindaci ha funzioni propositive e consultive.</p> <p>3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal sindaco più anziano.</p> <p>4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.</p>	<p>Art. 25 - La Conferenza dei sindaci</p> <p>1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte è istituita la Conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.</p> <p>2. La Conferenza dei sindaci ha funzioni propositive e consultive.</p> <p>3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal sindaco più anziano.</p> <p>4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.</p>
<p>Art. 27 - Istruttoria pubblica</p> <p>1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.</p> <p>2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.</p> <p>3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i</p>	<p>Art. 26 - Istruttoria pubblica La partecipazione al procedimento</p> <p>1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.</p> <p>2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.</p> <p>3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i</p>	<p>Art. 26 - La partecipazione al procedimento</p>

<p>quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.</p>	<p>quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.</p> <p>1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.</p> <p>2. I portatori di interesse pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.</p> <p>3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:</p> <p>A. di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;</p> <p>B. di presentare memorie scritte e documenti;</p> <p>C. di essere ascoltati, a richiesta dal responsabile del procedimento;</p> <p>D. di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;</p> <p>E. di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.</p> <p>4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo.</p> <p>5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto</p>	<p>1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.</p> <p>2. I portatori di interesse pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.</p> <p>3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:</p> <p>A. di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;</p> <p>B. di presentare memorie scritte e documenti;</p> <p>C. di essere ascoltati, a richiesta dal responsabile del procedimento;</p> <p>D. di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;</p> <p>E. di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.</p> <p>4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo.</p> <p>5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto</p>
---	--	---

	<p>previsto dalla legge, dallo statuto o da un regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.</p> <p>6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.</p>	<p>previsto dalla legge, dallo statuto o da un regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.</p> <p>6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.</p>
--	---	---

	<p>Art. 27 - Audizione dei soggetti interessati</p> <p>1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la facoltà di essere sentiti, prima della assunzione del provvedimento finale, dal soggetto competente ad adottare il provvedimento, a mezzo di audizione personale, anche con l'assistenza di proprio consulente.</p> <p>2. L'istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall'Amministrazione, e il responsabile del procedimento dovrà indire l'audizione entro i trenta giorni successivi.</p> <p>3. L'audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.</p>	<p>Art. 27 - Audizione dei soggetti interessati</p> <p>1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la facoltà di essere sentiti, prima della assunzione del provvedimento finale, dal soggetto competente ad adottare il provvedimento, a mezzo di audizione personale, anche con l'assistenza di proprio consulente.</p> <p>2. L'istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall'Amministrazione, e il responsabile del procedimento dovrà indire l'audizione entro i trenta giorni successivi.</p> <p>3. L'audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.</p>
<p>CAPO I - Consultazione popolare</p> <p>Art. 28 - Consultazione</p> <p>1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.</p> <p>2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme espresse.</p> <p>3. La consultazione impegna la Comunità a valutare le</p>	<p>CAPO I - Consultazione popolare</p> <p>Art. 28 - Consultazione</p> <p>1. La Comunità favorisce la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.</p> <p>2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme espresse.</p> <p>3. La consultazione impegna la Comunità a valutare le</p>	<p>CAPO I - Consultazione popolare</p> <p>Art. 28 - Consultazione</p> <p>1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.</p> <p>2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme espresse.</p> <p>3. La consultazione impegna la Comunità a valutare le</p>

<p>indicazioni.</p> <p>4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta:</p> <p>A. su proposta della Giunta;</p> <p>B. su proposta dell'Assemblea approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati;</p> <p>C. su proposta di almeno 5 consigli comunali facenti parte del territorio della Comunità;</p> <p>D. su proposta di almeno 500 cittadini residenti in almeno 4 comuni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;</p> <p>E. su proposta di almeno 10 associazioni aventi sede nella Comunità e che abbiano chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le modalità stabilite dalla Comunità medesima.</p> <p>5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.</p> <p>6. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.</p>	<p>indicazioni.</p> <p>4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta del Comitato esecutivo:</p> <p>A. su proposta della Giunta del Comitato esecutivo;</p> <p>B. su proposta dell'Assemblea del Consiglio approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati;</p> <p>C. su proposta di almeno 5 consigli comunali facenti parte del territorio della Comunità;</p> <p>D. su proposta di almeno 500 cittadini residenti in almeno 4 comuni facenti parte della Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;</p> <p>E. su proposta di almeno 10 associazioni aventi sede nella Comunità e che abbiano chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le modalità stabilite dalla Comunità medesima.</p> <p>5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.</p> <p>6. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.</p>	<p>indicazioni.</p> <p>4. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo:</p> <p>A. su proposta del Comitato esecutivo;</p> <p>B. su proposta del Consiglio approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati;</p> <p>C. su proposta di almeno 5 consigli comunali facenti parte del territorio della Comunità;</p> <p>D. su proposta di almeno 500 cittadini residenti in almeno 4 comuni facenti parte della Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;</p> <p>E. su proposta di almeno 10 associazioni aventi sede nella Comunità e che abbiano chiesto espressamente e preventivamente di essere consultate con le modalità stabilite dalla Comunità medesima.</p> <p>5. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.</p> <p>6. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.</p>
--	---	--

CAPO II - Referendum	CAPO II - Referendum	CAPO II - Referendum
<p>Art. 29 - Norme generali</p> <p>1. La Comunità riconosce il referendum consultivo propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente.</p> <p>2. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.</p> <p>3. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che alla data della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p> <p>4. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.</p> <p>5. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente scrive all'ordine del giorno dell'Assemblea l'oggetto del referendum.</p> <p>6. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico</p>	<p>Art. 29 - Norme generali</p> <p>1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e confermativo delle modifiche statutarie quali strumenti di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell'ente.</p> <p>2. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione e in modo tale che a questa si possa rispondere con un "sì" o con un "no".</p> <p>3. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che alla data della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p> <p>4. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto almeno il 25% degli aventi diritto, calcolato escludendo i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.</p> <p>5. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea del Consiglio l'oggetto del referendum.</p> <p>6. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico</p>	<p>Art. 29 - Norme generali</p> <p>1. La Comunità riconosce il referendum consultivo e propositivo e confermativo delle modifiche statutarie quali strumenti di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell'ente.</p> <p>2. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione e in modo tale che a questa si possa rispondere con un "sì" o con un "no".</p> <p>3. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che alla data della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p> <p>4. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25% degli aventi diritto, calcolato escludendo i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.</p> <p>5. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'oggetto del referendum.</p> <p>6. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico</p>

<p>regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.</p>	<p>regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.</p> <p>7. Entro 120 giorni dall'elezione, il Consiglio nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.</p> <p>8. Il Comitato dei garanti ha il compito di valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.</p>	<p>regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.</p> <p>7. Entro 120 giorni dall'elezione, il Consiglio nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.</p> <p>8. Il Comitato dei garanti ha il compito di valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.</p>
---	---	---

<p>Art. 30 - Esclusioni</p> <p>1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.</p> <p>2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.</p> <p>3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:</p> <p>A. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;</p> <p>B. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;</p> <p>C. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;</p> <p>D. al personale della Comunità;</p> <p>E. allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'assemblea;</p> <p>F. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;</p> <p>G. ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.</p>	<p>Art. 30 - Esclusioni</p> <p>1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.</p> <p>2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.</p> <p>3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:</p> <p>A. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti nel corso del mandato amministrativo;</p> <p>B. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;</p> <p>C. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;</p> <p>D. al personale della Comunità;</p> <p>E. allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'assemblea del Consiglio;</p> <p>F. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;</p> <p>G. ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;</p> <p>H. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 30 - Esclusioni</p> <p>1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.</p> <p>2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.</p> <p>3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:</p> <p>A. a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel corso del mandato amministrativo;</p> <p>B. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;</p> <p>C. agli atti relativi a elezioni, nomine, designazioni;</p> <p>D. al personale della Comunità;</p> <p>E. al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;</p> <p>F. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;</p> <p>G. ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;</p> <p>H. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.</p>
<p>Art. 31 - Referendum propositivo</p> <p>1. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta sottoscritta da almeno 1000 elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali o su proposta di almeno 5 consigli comunali.</p>	<p>Art. 31 - Referendum propositivo</p> <p>1. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta sottoscritta da almeno 1000 elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali o su proposta di almeno 5 consigli comunali.</p>	<p>Art. 31 - Referendum propositivo</p>

<p>2. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti, la quale è costituita da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.</p> <p>4. Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>5. La commissione dei garanti formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla nomina.</p> <p>6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.</p> <p>7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21.03.1990 n. 52.</p> <p>8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.</p>	<p>2. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti, la quale è costituita da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.</p> <p>4. Entro venti giorni dal deposito della proposta, la commissione dei garanti è nominata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>5. La commissione dei garanti formula il giudizio di ammissibilità entro trenta giorni dalla nomina.</p> <p>6. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.</p> <p>7. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21.03.1990 n. 52.</p> <p>8. Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.</p>	
--	---	--

<p>1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p> <p>2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.</p> <p>3. Il Comitato promotore, entro duecento giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, procede alla raccolta e al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali dei comuni appartenenti alla Comunità, con esclusione dei cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21.03.1990 n. 52. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.</p> <p>4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dal deposito delle sottoscrizioni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.</p> <p>5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo, indice il referendum, da tenersi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo.</p> <p>6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, il Consiglio</p>	<p>1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p> <p>2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.</p> <p>3. Il Comitato promotore, entro duecento giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, procede alla raccolta e al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali dei comuni appartenenti alla Comunità, con esclusione dei cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21.03.1990 n. 52. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.</p> <p>4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dal deposito delle sottoscrizioni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.</p> <p>5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo, indice il referendum, da tenersi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo.</p> <p>6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, il Consiglio</p>
---	---

	<p>deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso. In caso di contestazione da parte del Comitato promotore, da depositare entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio, circa la conformità del provvedimento agli obiettivi perseguiti dal Comitato stesso, la decisione spetta al Comitato dei garanti. Qualora il Comitato dei garanti decida che gli obiettivi non sono stati perseguiti, il Presidente indice il referendum.</p>	<p>deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso. In caso di contestazione da parte del Comitato promotore, da depositare entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio, circa la conformità del provvedimento agli obiettivi perseguiti dal Comitato stesso, la decisione spetta al Comitato dei garanti. Qualora il Comitato dei garanti decida che gli obiettivi non sono stati perseguiti, il Presidente indice il referendum.</p>
--	--	--

<p>Art. 32 - Referendum consultivo</p> <p>1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.</p> <p>2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale – Direttore.</p> <p>3. Il Presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta, indice il referendum, il quale deve tenersi entro i novanta giorni successivi.</p>	<p>Art. 32 - Referendum consultivo</p> <p>1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall'Assemblea dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.</p> <p>2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale —Direttore.</p> <p>3. Il Presidente, entro sessanta giorni dalla delibera di approvazione della richiesta, indice il referendum, il quale deve tenersi entro i novanta giorni successivi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo.</p>	<p>Art. 32 - Referendum consultivo</p> <p>1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.</p> <p>2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale.</p> <p>3. Il Presidente, entro sessanta giorni dalla delibera di approvazione della richiesta, indice il referendum, il quale deve tenersi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo.</p>
	<p>Art. 33 - Referendum confermativo delle modifiche statutarie</p> <p>1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo telematico delle modifiche apportate al presente Statuto può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche stesse, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato nel 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non</p>	<p>Art. 33 - Referendum confermativo delle modifiche statutarie</p> <p>1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo telematico delle modifiche apportate al presente Statuto può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche stesse, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato nel 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non</p>

	<p>sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>2. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme previste per gli altri referendum.</p>	<p>sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>2. Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme previste per gli altri referendum.</p>
--	--	--

<p>CAPO III - Difensore civico</p> <p>Art. 33 - Difensore civico</p> <p>1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.</p> <p>2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.</p> <p>3. L'assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla Comunità.</p> <p>4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al Difensore civico.</p>	<p>CAPO III - II Difensore civico</p> <p>Art. 34 - II Difensore civico</p> <p>1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.</p> <p>2. Il Difensore civico esercita le sue proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.</p> <p>3. L'assemblea Il Consiglio delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla Comunità.</p> <p>4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al Difensore civico.</p>	<p>CAPO III - II Difensore civico</p> <p>Art. 34 - II Difensore civico</p> <p>1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente e imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.</p> <p>2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.</p> <p>3. Il Consiglio delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche alla Comunità.</p> <p>4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al Difensore civico.</p>
<p>TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità</p> <p>Art. 34 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</p>	<p>TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità</p> <p>Art. 35 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</p>	<p>TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità</p> <p>Art. 35 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</p>

<p>1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.</p> <p>2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni.</p> <p>3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.</p> <p>4. I comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.</p> <p>5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.</p> <p>6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.</p>	<p>1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.</p> <p>2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni.</p> <p>3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.</p> <p>4. I comuni assicurano La Provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.</p> <p>5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.</p> <p>6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.</p> <p>7. La Comunità dispone di un proprio patrimonio disciplinato da apposito regolamento.</p>	<p>1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.</p> <p>2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici a essa trasferiti dai comuni.</p> <p>3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia e altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi a oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.</p> <p>4. La Provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.</p> <p>5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.</p> <p>6. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.</p> <p>7. La Comunità dispone di un proprio patrimonio disciplinato da apposito regolamento.</p>
--	--	---

TITOLO VI - Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Art. 35 - Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa si informa ai criteri:
 - A. della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture organizzative;
 - B. dalla gestione per obiettivi;
 - C. dalla corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi;
 - D. dalla verifica dei risultati conseguiti;
 - E. dall'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

TITOLO VI - Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Art. 36 - Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa si informa ai criteri:
 - A. della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture organizzative;
 - B. dalla gestione per obiettivi;
 - C. dalla corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi;
 - D. dalla verifica dei risultati conseguiti;
 - E. dall'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

TITOLO VI - Ordinamento e organizzazione degli uffici

Art. 36 - Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa si informa ai criteri:
 - A. della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture organizzative;
 - B. dalla gestione per obiettivi;
 - C. dalla corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi;
 - D. dalla verifica dei risultati conseguiti;
 - E. dall'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi e operano adottando il criterio della flessibilità.

<p>5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.</p> <p>6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione deve, avvalendosi di strumenti informatici, costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:</p> <p>A. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;</p> <p>B. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;</p> <p>C. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;</p> <p>D. l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati ed individuazione delle eventuali misure correttive.</p>	<p>5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.</p> <p>6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione deve, avvalendosi di strumenti informatici, costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:</p> <p>A. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;</p> <p>B. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;</p> <p>C. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;</p> <p>D. l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti e obiettivi programmati e individuazione delle eventuali misure correttive.</p>	<p>5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.</p> <p>6. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione deve, avvalendosi di strumenti informatici, costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:</p> <p>A. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;</p> <p>B. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;</p> <p>C. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;</p> <p>D. l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra risultati conseguiti e obiettivi programmati e individuazione delle eventuali misure correttive.</p>
--	--	--

<p>Art. 36 - Regolamento di organizzazione</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:</p> <p>A. le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;</p> <p>B. i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture organizzative ai responsabili;</p> <p>C. la durata degli incarichi ed i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei responsabili delle strutture organizzative;</p> <p>D. l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture organizzative;</p> <p>E. la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni a tempo determinato per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.</p>	<p>Art. 37 - Regolamento di organizzazione</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:</p> <p>A. le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;</p> <p>B. i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture organizzative ai responsabili;</p> <p>C. la durata degli incarichi ed i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei responsabili delle strutture organizzative;</p> <p>D. l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture organizzative;</p> <p>E. la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni a tempo determinato per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.</p>	<p>Art. 37 - Regolamento di organizzazione</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 3/2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:</p> <p>F. le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;</p> <p>G. i criteri per il conferimento e la revoca della titolarità delle strutture organizzative ai responsabili;</p> <p>H. la durata degli incarichi e i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei responsabili delle strutture organizzative;</p> <p>I. l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture organizzative;</p> <p>J. la possibilità di ricorrere a incarichi esterni a tempo determinato per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.</p>
<p>Art. 37 - Personale</p> <p>1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.</p> <p>2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.</p>	<p>Art. 38 - Personale</p> <p>1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.</p> <p>2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.</p>	<p>Art. 38 - Personale</p> <p>1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.</p> <p>2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti e opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.</p>

<p>3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle modalità di accesso al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del medesimo.</p>	<p>3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle modalità di accesso al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del medesimo.</p>	<p>3. Con specifici regolamenti vengono disciplinati gli aspetti attinenti alle modalità di accesso al rapporto di lavoro e quelli attinenti lo svolgimento del medesimo.</p>
---	---	---

<p>Art. 38 - Segretario generale – Direttore</p> <p>1. La Comunità ha un Segretario generale – Direttore il quale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.</p> <p>2. Il Segretario generale – Direttore è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.</p> <p>3. Spetta inoltre al Segretario generale – Direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. partecipare alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta nelle quali garantisce funzioni consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali; B. garantire la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e la trasparenza e il diritto di accesso agli atti amministrativi; C. curare l'attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro pubblicazione; D. coordinare le strutture organizzative della Comunità garantendo alle stesse funzioni consultive e dirimendo eventuali conflitti di competenza; E. rogare i contratti dei quali la Comunità è parte ed autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa; F. esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti. 	<p>Art. 39 - Segretario generale—Direttore</p> <p>1. La Comunità ha un Segretario generale—Direttore il quale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.</p> <p>2. Il Segretario generale—Direttore è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.</p> <p>3. Spetta inoltre al Segretario generale—Direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. partecipare alle riunioni dell'Assemblea del Consiglio e della Giunta del Comitato esecutivo nelle quali garantisce funzioni consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali; B. garantire la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e la trasparenza e il diritto di accesso agli atti amministrativi; C. curare l'attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro pubblicazione; D. coordinare le strutture organizzative della Comunità garantendo alle stesse funzioni consultive e dirimendo eventuali conflitti di competenza; E. rogare i contratti dei quali la Comunità è parte e autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa; F. esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti. 	<p>Art. 39 - Segretario generale</p> <p>1. La Comunità ha un Segretario generale il quale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.</p> <p>2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.</p> <p>3. Spetta inoltre al Segretario generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. partecipare alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo nelle quali garantisce funzioni consultive e di assistenza e ne redige i relativi verbali; B. garantire la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e la trasparenza e il diritto di accesso agli atti amministrativi; C. curare l'attuazione dei provvedimenti amministrativi e provvedere alla loro pubblicazione; D. coordinare le strutture organizzative della Comunità garantendo alle stesse funzioni consultive e dirimendo eventuali conflitti di competenza; E. rogare i contratti dei quali la Comunità è parte e autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa; F. esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.
--	--	---

<p>4. Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale – Direttore ed i Responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.</p>	<p>4. Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale – Direttore ed i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.</p> <p>5. Per la nomina a Segretario generale della Comunità è richiesto il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la nomina a segretario di comuni di classe corrispondente per popolazione a quella della Comunità.</p>	<p>4. Nel regolamento di organizzazione sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale e i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.</p> <p>5. Per la nomina a Segretario generale della Comunità è richiesto il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la nomina a segretario di comuni di classe corrispondente per popolazione a quella della Comunità.</p>
---	---	---

<p>Art. 39 - Responsabili delle strutture organizzative</p> <p>1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.</p> <p>2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.</p> <p>3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Assemblea e dalla Giunta, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.</p> <p>4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti della Giunta dei risultati della loro attività.</p>	<p>Art. 40 - Responsabili delle strutture organizzative</p> <p>1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.</p> <p>2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.</p> <p>3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Assemblea dal Consiglio e dalla Giunta dal Comitato esecutivo nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.</p> <p>4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono dei risultati della loro attività al Presidente e ai componenti della Giunta del Comitato esecutivo dei risultati della loro attività.</p>	<p>Art. 40 - Responsabili delle strutture organizzative</p> <p>1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.</p> <p>2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.</p> <p>3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dal Consiglio e dal Comitato esecutivo nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.</p> <p>4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono dei risultati della loro attività al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo.</p>
	<p>Art. 41 - Sistema dei controlli interni</p> <p>1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di</p>	<p>Art. 41 - Sistema dei controlli interni</p> <p>1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di</p>

	<p>controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">A. la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) e il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;B. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;C. il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;D. il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei dirigenti e/o responsabili di strutture.	<p>controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">A. la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) e il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;B. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;C. il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;D. il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei dirigenti e/o responsabili di strutture.
--	---	---

	<p>Art. 42 - Controllo di gestione</p> <p>1. Il comitato esecutivo definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività della Comunità sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.</p> <p>2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.</p> <p>3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse della Comunità.</p> <p>4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.</p>	<p>Art. 42 - Controllo di gestione</p> <p>1. Il comitato esecutivo definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività della Comunità sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.</p> <p>2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.</p> <p>3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse della Comunità.</p> <p>4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.</p>
<p>TITOLO VII - Programmazione e controllo</p> <p>CAPO I - Programmazione</p> <p>Art. 40 - Strumenti di programmazione della Comunità</p> <p>1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e</p>	<p>TITOLO VII - Programmazione e controllo</p> <p>CAPO I - Programmazione</p> <p>Art. 43 - Strumenti di programmazione della Comunità</p> <p>1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e</p>	<p>TITOLO VII - Programmazione e controllo</p> <p>CAPO I - Programmazione</p> <p>Art. 43 - Strumenti di programmazione della Comunità</p> <p>1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e</p>

<p>comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità:</p> <p>A. la programmazione di livello strategico;</p> <p>B. la programmazione di livello attuativo.</p>	<p>comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità:</p> <p>A. la programmazione di livello strategico;</p> <p>B. la programmazione di livello attuativo.</p>	<p>comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità:</p> <p>A. la programmazione di livello strategico;</p> <p>B. la programmazione di livello attuativo.</p>
---	---	---

<p>Art. 41 - Programmazione strategica</p> <p>1. Il piano di sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Attraverso il piano di sviluppo, la Comunità declina, rispetto al proprio territorio, obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.</p> <p>2. Il piano di sviluppo della Comunità contiene, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità; B. la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; C. le modalità di realizzazione degli obiettivi; D. l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi; E. i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa. <p>3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per</p>	<p>Art. 44 - Programmazione strategica</p> <p>1. Il piano programma di sviluppo economico di cui all'art. 17 quater decies della legge provinciale 3/2006 costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Attraverso il piano programma di sviluppo economico la Comunità declina, rispetto al proprio territorio, obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.</p> <p>2. Il piano programma di sviluppo economico della Comunità contiene, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità; B. la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; C. le modalità di realizzazione degli obiettivi; D. l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi; E. i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa; F. i meccanismi di raccordo con gli altri strumenti di sviluppo economico del territorio. <p>3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del piano programma di sviluppo economico da parte dei comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale,</p>	<p>Art. 44 - Programmazione strategica</p> <p>1. Il programma di sviluppo economico di cui all'art. 17 quater decies della legge provinciale 3/2006 costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Attraverso il programma di sviluppo economico la Comunità declina, rispetto al proprio territorio, obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.</p> <p>2. Il programma di sviluppo economico della Comunità contiene, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità; B. la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali; C. le modalità di realizzazione degli obiettivi; D. l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi; E. i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa; F. i meccanismi di raccordo con gli altri strumenti di sviluppo economico del territorio. <p>3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del programma di sviluppo economico da parte dei comuni a essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale</p>
---	---	--

<p>l'ambito della Comunità.</p> <p>4. Il piano di sviluppo è approvato dall'Assemblea e diviene efficace con la procedura di codecisione cui all'articolo 8 del presente Statuto.</p> <p>5. Il piano di sviluppo ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.</p>	<p>culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità e assicura l'attuazione di quanto previsto dal capo V ter della legge provinciale 3/2006.</p> <p>4. Il piano programma di sviluppo economico è approvato dall'Assemblea dal Consiglio—e—diviene efficace con la procedura di codecisione cui all'articolo 8 del presente Statuto.</p> <p>5. Il piano programma di sviluppo economico ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.</p>	<p>rilevanti per l'ambito della Comunità e assicura l'attuazione di quanto previsto dal capo V ter della legge provinciale 3/2006.</p> <p>4. Il programma di sviluppo economico è approvato dal Consiglio.</p> <p>5. Il programma di sviluppo economico ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli organi di governo della Comunità.</p>
---	---	---

<p>Art. 42 - Programmazione attuativa</p> <p>1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo:</p> <p>A. dei progetti intersettoriali individuati dal piano;</p> <p>B. del programma generale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n.36;</p> <p>C. degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.</p> <p>2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo.</p>	<p>Art. 45 - Programmazione attuativa</p> <p>1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio piano di sviluppo programma di sviluppo economico:</p> <p>A. dei progetti intersettoriali individuati dal piano programma;</p> <p>B. del programma generale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n.36;</p> <p>C. degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.</p> <p>2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo.</p>	<p>Art. 45 - Programmazione attuativa</p> <p>1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio programma di sviluppo economico:</p> <p>A. dei progetti intersettoriali individuati dal programma;</p> <p>B. degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.</p> <p>2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo.</p>
<p>CAPO II - Controllo</p> <p>Art. 43 - Controllo sulla programmazione strategica</p> <p>1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione della Giunta, la stessa presenta all'Assemblea una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di sviluppo.</p> <p>2. L'Assemblea con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione cui all'art. 8 del presente Statuto:</p> <p>A. prende atto della relazione circa i risultati ottenuti</p>	<p>CAPO II - Controllo</p> <p>Art. 46 - Controllo sulla programmazione strategica</p> <p>1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione della Giunta del Comitato esecutivo, lo stesso presenta all'Assemblea al Consiglio una relazione circa lo stato di attuazione del Piano programma di sviluppo economico.</p> <p>2. L'Assemblea Il Consiglio, con propria propria deliberazione soggetta alla procedura di codecisione cui all'art. 8 del presente Statuto:</p> <p>A. prende atto della relazione circa i risultati ottenuti</p>	<p>CAPO II - Controllo</p> <p>Art. 46 - Controllo sulla programmazione strategica</p> <p>1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione del Comitato esecutivo, lo stesso presenta al Consiglio una relazione circa lo stato di attuazione del programma di sviluppo economico.</p> <p>2. Il Consiglio, con propria deliberazione:</p> <p>A. prende atto della relazione circa i risultati ottenuti</p>

<p>e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;</p> <p>B. approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.</p> <p>3. Al termine del proprio mandato la Giunta presenta all'Assemblea una relazione finale circa l'attuazione del piano di sviluppo.</p>	<p>e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;</p> <p>B. approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.</p> <p>3. Al termine del proprio mandato la Giunta il Comitato esecutivo presenta all'Assemblea al Consiglio una relazione finale circa l'attuazione del piano di sviluppo programma di sviluppo economico.</p>	<p>e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;</p> <p>B. approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.</p> <p>3. Al termine del proprio mandato il Comitato esecutivo presenta al Consiglio una relazione finale circa l'attuazione del programma di sviluppo economico.</p>
--	---	---

<p>Art. 44 - Controllo sulla programmazione attuativa</p> <p>1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. L'Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.</p>	<p>Art. 47 - Controllo sulla programmazione attuativa</p> <p>1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. L'Assemblea Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.</p>	<p>Art. 47 - Controllo sulla programmazione attuativa</p> <p>1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.</p>
<p>TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Art. 45 - Revisioni dello Statuto</p> <p>In assenza di diverse disposizioni di legge, le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità stabilite per la prima adozione.</p>	<p>TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Art. 48 - Revisioni Modifiche dello Statuto</p> <p>1. In assenza di diverse disposizioni di legge, le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità stabilite per la prima adozione. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità previste dalla legge provinciale 3/2006. In particolare, il Consiglio di Comunità approva la proposta di revisione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa proposta deve essere poi approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio.</p>	<p>TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Art. 48 - Modifiche dello Statuto</p> <p>1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità previste dalla legge provinciale 3/2006. In particolare, il Consiglio di Comunità approva la proposta di revisione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa proposta deve essere poi approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio.</p>
<p>Art. 46 - Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni</p> <p>1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:</p> <p>A. il Sindaco con il Presidente della Comunità;</p> <p>B. la Giunta con la Giunta della Comunità;</p>	<p>Art. 49 - Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai comuni</p> <p>1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:</p> <p>A. il Sindaco con il Presidente della Comunità;</p> <p>B. la Giunta con la Giunta il Comitato esecutivo della</p>	<p>Art. 49 - Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai comuni</p> <p>1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:</p> <p>A. il Sindaco con il Presidente della Comunità;</p> <p>B. la Giunta con il Comitato esecutivo della</p>

<p>C. il Consiglio con l'Assemblea della Comunità;</p> <p>D. il Consigliere con il Consigliere della Comunità.</p>	<p>Comunità;</p> <p>C. il Consiglio con l'Assemblea il Consiglio della Comunità;</p> <p>D. il Consigliere con il Consigliere della Comunità.</p>	<p>Comunità;</p> <p>C. il Consiglio con il Consiglio della Comunità;</p> <p>D. il Consigliere con il Consigliere della Comunità.</p>
<p>Art. 47 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.</p> <p>2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità, è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.</p>	<p>Art. 50 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.</p> <p>2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento.</p>	<p>Art. 50 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.</p> <p>2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento.</p>